

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 112

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 14 novembre 1990)

INDICE

- BERLINGUER, GIANOTTI:** per la sospensione della presunta concessione alla società Panasbestos della cava di amianto di Balan-gero (Torino) (4-04614) (risp. **BATTAGLIA**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Pag. 3953
- BERNARDI:** per una regolamentazione della produzione e del commercio di stampati e giochi basati sulle regole del traffico stradale (4-04711) (risp. **BIANCO**, ministro della pubblica istruzione) 3954
- BOFFA:** per un intervento in sede internazionale volto a ristabilire il rispetto dei diritti civili nella Corea del Sud (4-03991) (risp. **LENOCI**, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3955
- BOSSI:** sul rifiuto opposto dal sindaco di Settimo Milanese alla richiesta avanzata dal dottor Francesco Enrico Speroni, segretario provinciale della Lega Lombarda, di autentica di firma per l'accettazione della candidatura alle prossime elezioni europee (4-03336) (risp. **SCOTTI**, ministro dell'interno) 3957
- BOZZELLO VEROLE:** sulle iniziative da assumere per estendere alle imprese commerciali i benefici previsti dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, riguardante agevolazioni finanziarie per l'acquisto di immobili condotti in locazione (4-01047) (risp. **BATTAGLIA**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 3958
- CAPPELLI ed altri:** sulle notizie relative al contratto di programma con la società Italgrani, con particolare riferimento alle misure predisposte per la produzione agricola del Mezzogiorno (4-05158) (risp. **FIORINO**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) Pag. 3959
- CARDINALE, CONSOLI:** sui motivi della mancata aggiudicazione, da parte dell'ENEA, dell'appalto del servizio di vigilanza del centro nucleare della Trisaia (Matera) (4-02453) (risp. **BATTAGLIA**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 3963
- CONSOLI ed altri:** per la sollecitata realizzazione di una seconda galleria nel canale principale dell'acquedotto pugliese, stante la grave situazione dell'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata e Alta Irpinia dovuta alle condizioni della galleria Pavoncelli danneggiata dal terremoto del 1980 (4-00026) (risp. **CIRINO POMICINO**, ministro del bilancio e della programmazione economica) 3965
- CORLEONE, POLLICE:** sui motivi dei ritardi nei lavori di ristrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Agrigento (4-04337) (risp. **GARAVAGLIA**, sottosegretario di Stato per la sanità) 3966
- DIONISI:** sulle iniziative da assumere presso l'istituto professionale di Stato per il commercio di Rieti in relazione alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il preside dell'istituto stesso (4-04942) (risp. **BIANCO**, ministro della pubblica istruzione) 3967

- FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti volti a eliminare le carenze riscontrate nella costruzione degli alloggi realizzati in Sicilia dall'IACP (4-05215) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) Pag. 3968
- GALEOTTI ed altri: sulle iniziative che si intende assumere per fronteggiare l'esteso fenomeno dell'offerta di prodotti assicurativi da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale degli agenti (4-01963) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3969
- GAMBINO: per un intervento volto a dotare l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo (Trapani) dei necessari impianti di distribuzione di carburante (4-04609) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3970
- GIANOTTI: per un intervento volto a tutelare i piccoli risparmiatori danneggiati dalla messa in liquidazione delle società Fiduciar Mercurio spa e Istituto fiduciario centrale spa di Torino (4-02742) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3971
- GIUSTINELLI ed altri: per la modifica delle norme attualmente in vigore relativamente alla distruzione o alla demolizione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (4-01206) (risp. PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*) 3977
- PINTO: sulle notizie relative al piano di interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive ed allo sviluppo economico del territorio elaborato dalla regione Campania in base alla legge 18 aprile 1984, n. 80 (4-04682) (risp. FIORINO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3978
- POLLICE: per un'inchiesta al fine di appurare i criteri con i quali vengono effettuati gli avanzamenti del personale militare, con particolare riferimento a coloro che risultarono iscritti alla Loggia P2 (4-02632) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3980
- per la predisposizione di un'indagine amministrativa sulla gestione del comune di Barano d'Ischia (Napoli), con particolare riferimento alle assunzioni di personale (4-02928) (risp. SCOTTI, *ministro dell'interno*) 3982
- sulle notizie in possesso del Governo in relazione alla costituzione a Roma di un centro operativo segreto impegnato nella attività di esportazione clandestina di armi (4-03969) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) Pag. 3983
- sulle causali adottate dall'Assitalia per i pagamenti effettuati a favore delle vittime del disastro aereo di Ustica (Palermo) (4-04045) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3984
- sui motivi del conferimento all'ammiraglio Antonino Geraci di una decorazione da parte del Presidente americano Bush (4-04332) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3985
- sul costo del megaimpianto dell'ASST costruito nella zona Cassia (Roma) (4-04804) (risp. MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3985
- per un intervento volto a fornire notizie in merito al satellite militare nazionale denominato SICRAL, anche in relazione al programma spaziale francese «Helios» (4-04887) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3986
- sui motivi per i quali il Ministero della difesa non è stato informato della nomina del contrammiraglio Sergio D'Agostino a commissario straordinario per l'Adriatico nonché delle successive dimissioni (4-04888) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3988
- sulle conclusioni dell'inchiesta relativa alle cause del suicidio del giovane Andrea Franci, avvenuto a Forlì il 18 giugno 1990, mentre prestava servizio presso il 66° battaglione Valtellina alla caserma «De Gennaro» (4-05069) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3990
- sulla impugnazione per inammissibilità della parte civile, da parte della corte di appello militare, della sentenza del processo per «nonnismo» tenutosi a Padova il 27 e 28 marzo 1990 (4-05080) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3991
- POLLICE, CORLEONE: sull'autorizzazione data alle Forze armate di distribuire premi giornalistici (4-04926) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 3991
- PONTONE: sulla completa inadeguatezza della zona individuata per la ricostruzione di Conza della Campania (Avellino), gravemente danneggiata dal terremoto (4-02008) (risp. GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3992
- sul finanziamento concesso dal CIPE al gruppo Italgrani di Franco Ambrosio

(4-05162) (risp. FIORINO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) Pag. 3960			
SANESI: per un intervento volto a verificare l'efficienza degli impianti di sicurezza adottati dall'Enel per la centrale elettrica del monte Amiata (4-03454) (risp. BATTAGLIA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3994	TRIPODI: per un intervento volto a consentire la possibilità della frequenza della scuola media annessa al conservatorio di musica di Reggio Calabria anche per i ragazzi che non hanno superato gli esami di conferma allo strumento di studio (4-04961) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 3996	
SARTORI: per la ricostruzione del campanile della chiesa di San Silvestro di Sermugnano, frazione di Castiglione in Teverina (Viterbo) (4-04870) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	3995	VISIBELLI: sui motivi per i quali non si è ancora provveduto ad omologare dispositivi per l'azzeramento della tara sulle bilance da banco (4-00967) (risp. BATTAGLIA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	3997
SIGNORELLI: sulla mancata effettuazione dei necessari lavori di ripristino a seguito dei danni provocati dal fulmine abbattutosi il 10 novembre 1989 sul campanile della chiesa della frazione di Sermugnano, frazione di Castiglione in Teverina (Viterbo) (4-04826) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	3995	sui rapporti esistenti tra il sindacato SILP-CISL e la società SILP che organizza i corsi per la partecipazione ai concorsi alle poste e cura la pubblicazione dei testi (4-04505) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	4000
		sui motivi della mancata risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-02274 (4-05183) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	4002

BERLINGUER, GIANOTTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Tenuto conto:

che presso la 10^a Commissione del Senato è in corso d'esame un disegno di legge per il superamento dell'estrazione, dell'importazione, del commercio e dell'utilizzazione dell'amianto entro il 1995;

che è largamente accertata, attraverso analisi epidemiologiche, la dannosità per la salute dell'asbesto;

che è in corso la procedura del Corpo nazionale delle miniere per revocare la concessione della cava di amianto di Balangero (Torino) all'attuale concessionario,

si chiede di sapere:

1) se corrisponda al vero che gli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato starebbero concludendo una trattativa per la concessione trentennale della cava di Balangero alla società Panasbestos;

2) se la procedura di revoca della concessione all'attuale concessionario della cava di Balangero sia stata di fatto sospesa da parte del Corpo nazionale delle miniere;

3) se i Ministri interrogati non ritengano di sospendere immediatamente ogni trattativa con la società Panasbestos per preparare invece un piano di conversione della cava tale da garantire le condizioni dei lavoratori e quelle dell'ambiente.

(4-04614)

(21 marzo 1990)

RISPOSTA. – La crisi finanziaria della Società amiantifera di Balangero, titolare della concessione «San Vittore», ha portato nel febbraio scorso alla cessazione dei lavori di coltivazione nella miniera; pertanto il distretto minerario di Torino, sotto la cui giurisdizione ricade la miniera stessa, ha iniziato la procedura di decadenza ed ha inviato gli atti al Ministero dell'industria ai fini dell'emissione, sentito il Consiglio superiore delle miniere, del relativo decreto.

Sono intercorsi contatti tra la Società amiantifera e la società Panasbestos, senza che si sia però addivenuti ad un accordo per il subentro di quest'ultima società nell'esercizio della concessione.

Per quanto riguarda la pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori, si fa presente che durante le coltivazioni della miniera le nuove conoscenze tecniche ed epidemiologiche acquisite nel tempo hanno portato alla introduzione di normative e limitazioni sempre più precise, sia all'interno degli ambienti di lavoro che nella movimentazione del materiale e nelle discariche, riducendo i rischi connessi alla respirazione di fibre e polveri.

Infine si fa presente che ai sensi dell'articolo 44 della legge mineraria (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) la miniera di Balangero, dopo l'emanazione del decreto di decadenza, potrà essere oggetto di nuova concessione.

A tale ultimo riguardo, si segnala che i minatori della zona, il 5 aprile 1990, riunitisi nella sala consiliare del comune di Balangero, hanno chiesto «la definizione in tempi brevi della procedura di decadenza e l'individuazione delle possibili immediate soluzioni di continuità dell'attività lavorativa».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(30 ottobre 1990)

BERNARDI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dei trasporti.* - Rilevato:

che sono sempre più frequenti le iniziative di privati e di enti per la diffusione dell'educazione stradale attraverso la pubblicazione di quaderni, *depliant*, *poster* e giochi basati sulle regole del traffico;

che tale materiale è spesso ideato senza un'approfondita preparazione con conseguenti errori nelle norme indicate e nella terminologia usata, nonché nella presentazione di eventi solo apparentemente destinati alla creazione di una coscienza stradale, ma nella realtà diseducativi rispetto a regole di buona cortesia stradale,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno regolamentare tale commercio sottoponendo ad un controllo di qualità e di validità la produzione didattica ed i giochi e giocattoli ispirati al traffico e destinati ai giovanissimi;

se il Governo non ritenga anche che un marchio di qualità, assegnato da enti idonei e giuridicamente riconosciuti, favorisca i prodotti più validi, scoraggiando la cattiva produzione e incentivando lo studio di nuovo materiale destinato anche ai singoli livelli scolari.

(4-04711)

(11 aprile 1990)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata anche a nome degli altri Ministeri, cui la stessa è diretta, si fa anzitutto presente che le problematiche, attinenti all'educazione stradale, non sono estranee ai programmi di insegnamento, in atto previsti per la fascia dell'istruzione obbligatoria ed approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 12 febbraio 1985, per la scuola elementare, e con il decreto ministeriale 9 febbraio 1972, per la scuola secondaria di primo grado.

Infatti, per quanto riguarda la scuola primaria, le premesse ai suddetti programmi fanno specifico riferimento - nell'ambito dell'«educazione alla convivenza democratica» - all'esigenza di sensibilizzare i bambini «ai problemi del comportamento stradale», mentre per quanto concerne la scuola media particolare attenzione viene posta, nella parte dei programmi dedicata al tema «progresso scientifico e società», anche ai «problemi dello sviluppo tecnologico, della prevenzione antinfortunistica e dell'educazione alla sicurezza».

Quanto sopra premesso, si ritiene di dovere, ad ogni modo, aggiungere che la scelta di sussidi e materiali didattici, da utilizzare

come supporto agli insegnamenti di cui trattasi, è devoluta alle responsabili ed autonome valutazioni del competente collegio dei docenti, che vi provvede - quale organo preposto al funzionamento didattico della scuola - nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 e dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Per quanto si riferisce, poi, alla vigilanza sulla produzione e la commercializzazione di quaderni, *depliant*, *poster* e giochi in materia di educazione stradale, il Ministero dei trasporti, al riguardo interessato, ha precisato che la propria competenza - in conformità di quanto previsto dall'articolo 496 del regolamento di esecuzione al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) - consiste soltanto nella fissazione delle prescrizioni riguardanti il materiale didattico, di cui si avvalgono le autoscuole per lo svolgimento della loro attività.

Dal proprio canto, il Ministero dei lavori pubblici, cui l'interrogazione è anche diretta, ha reso noto di avere sempre curato, attraverso l'operato dell'ispettorato generale della circolazione e del traffico, la stampa e la diffusione di materiale didattico corretto.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(6 novembre 1990)

BOFFA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che notizie allarmanti continuano a giungere dalla Corea del Sud;

che la studentessa Rim Su Kyong è stata arrestata per essersi recata nella Corea del Nord in occasione del Festival mondiale della gioventù, nel mese di luglio, come delegata dell'organizzazione Chondaehyop, la più importante associazione studentesca della Corea del Sud;

che la signora Rim rischia ora di essere condannata in base a una legge «sulla sicurezza dello Stato», che prevede addirittura la pena di morte o, comunque, condanne gravissime;

che il sacerdote cattolico Mun Kyu Kyun, residente negli Stati Uniti, ha subito la stessa sorte per essersi recato a sua volta nella Corea del Nord, delegato da un'organizzazione di preti cattolici per assistere la studentessa Rim e rientrare con lei a Seul;

che il pastore Moun Ik Hwan, reo egli pure soltanto di essersi recato al Nord per ricercare una via di riconciliazione nazionale attraverso il dialogo, è stato a sua volta già condannato a 10 anni di carcere,

l'interrogante chiede di sapere:

quali passi il Governo italiano intenda compiere per esprimere una protesta contro questi atti che violano i diritti umani e le norme di libertà e ostacolano quegli sforzi tendenti a riavvicinare le due parti del paese, sforzi che pure oggi sarebbero favoriti dal nuovo clima delle

relazioni internazionali e che sono stati auspicati anche dal Pontefice durante il suo recente viaggio nel paese;

se nello stesso tempo il Governo non ritenga di dover segnalare l'interesse del nostro paese a più liberi scambi fra le due Coree (richiesta che va ovviamente rivolta anche alla Corea del Nord) come contributo al superamento pacifico della divisione del paese e alla soluzione di un conflitto che si trascina ormai da oltre quarant'anni.

(4-03991)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Gli avvenimenti richiamati nel corpo dell'interrogazione costituiscono altrettanti riflessi della delicata e complessa realtà delle relazioni intercoreane.

Tali relazioni hanno conosciuto, invero, momenti caratterizzati da elevata tensione anche a causa della politica intrapresa dal regime di Kim Il Sung. Il clima di sospetto reciproco così venuto a determinarsi ha indotto le autorità sud-coreane ad emanare misure di sicurezza particolarmente severe al fine di prevenire ogni possibile, virtuale iniziativa destabilizzante.

Seoul ha, infatti, adottato una serie di provvedimenti, contenuti nella legge sulla sicurezza nazionale, introducenti - fra l'altro - il divieto per i cittadini sud-coreani di effettuare, qualora sprovvisti di specifica autorizzazione governativa, viaggi nella Corea del Nord, nonchè di avere incontri con esponenti di quel regime.

Il Governo di Pyongyang, per parte sua, applica ancora la più drastica censura sui contatti con l'esterno infliggendo pene rigorose a chi venga sorpreso in possesso di apparati radio riceventi non autorizzati, capaci, cioè, di captare frequenze diverse da quelle sulle quali trasmette la radio governativa.

È da rilevare, tuttavia, che negli ultimi tempi le relazioni intercoreane sembrano essere entrate in una fase nuova e positiva, che ha avuto quale momento qualificante l'incontro fra i Primi Ministri dei Governi della Corea del Nord e della Corea del Sud, svoltosi a Seoul fra il 5 ed il 6 settembre di quest'anno e che si auspica abbia un seguito a Pyongyang nell'immediato.

L'opera di persuasione esercitata da Mosca sul Governo nord-coreano, e culminata con la recente visita del Ministro degli affari esteri sovietico nella capitale del paese, ha certamente concorso a favorire una certa evoluzione dell'atteggiamento di Pyongyang, mentre le autorità sud-coreane hanno, a loro volta, dimostrato interesse e disponibilità alla ripresa del dialogo con quelle nord-coreane, non frapponendo difficoltà nè prestando il fianco ad obiezioni tali da far rinviare il ricordato incontro al vertice.

Il Governo italiano segue, per parte sua, con la massima attenzione l'attuale delicata fase delle relazioni intercoreane, non mancando di coglierne le implicazioni ed i riflessi ad essa conseguenti sul piano dei diritti umani. Esprime pure l'auspicio che questo momento positivo valga a favorire un allontanamento del clima di tensione e reciproca diffidenza ancora riscontrabile.

Questi concetti sono stati ribaditi ancora di recente, in occasione degli incontri che si sono avuti con esponenti del Governo di Seoul, nel

quadro dell'approfondimento effettuato sul piano bilaterale degli sviluppi possibili della situazione intercoreana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
LENOCI

(2 novembre 1990)

BOSSI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 3 maggio 1989 il dottor Francesco Enrico Speroni, segretario provinciale della Lega Lombarda di Milano, si recava presso il municipio di Settimo Milanese e richiedeva al sindaco l'autentica di firma in calce all'accettazione di candidatura per le elezioni del Parlamento europeo;

che, una volta constatato che la candidatura si riferiva alla lista Lega Lombarda-Alleanza Nord, il sindaco rifiutava di procedere all'autenticazione, motivando il diniego con la sua opposizione alle azioni ed alle idee del movimento autonomista;

che tale rifiuto persisteva anche dopo consultazione con il segretario comunale il quale confermava la legittimità della richiesta avanzata dal candidato;

considerato:

che tale atto si manifesta come un grave attentato nei confronti delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione repubblicana, fra le quali risaltano massimamente quelle attinenti ai diritti elettorali;

che la motivazione è stata supportata da pregiudizi di carattere ideologico e da illazioni personali e arbitrari propri del signor Cazzaniga, il tutto costituendo giudizio di parte inconcepibile in connessione con un mero atto amministrativo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di farsi promotore di un'inchiesta al fine di accertare responsabilità penali a carico del signor Franco Cazzaniga con riferimento all'articolo 328 del codice penale ed alle leggi elettorali;

se non ritenga, anche in considerazione di simili episodi verificatisi negli ultimi mesi e oggetto di separate interrogazioni, riportanti discriminazioni e manifestazioni di intolleranza nei confronti della Lega Lombarda, di attivarsi affinché venga effettivamente garantito nella regione Lombardia l'esercizio dei diritti costituzionali predetti.

(4-03336)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. - Da accertamenti svolti sui fatti cui fa riferimento l'onorevole interrogante, risulta che il 3 maggio 1989, mercoledì, il segretario provinciale della Lega Lombarda di Milano non fu ricevuto dal sindaco di Settimo Milanese unicamente perchè quest'ultimo era in procinto di lasciare il municipio a causa di impegni assunti in precedenza.

L'esponente politico venne, comunque, invitato a ripresentarsi

l'indomani, in quanto i giorni di ricevimento del pubblico da parte del sindaco sono fissati per il martedì ed il giovedì di ogni settimana.

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

(5 novembre 1990)

BOZZELLO VEROLE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la legge n. 15 del 6 febbraio 1987 ha previsto la concessione di un finanziamento per l'acquisto di immobili condotti in locazione da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge;

che il decreto n. 323 del 21 luglio 1987 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la normativa vigente in materia, prescrivendo che gli acquistandi locali devono essere condotti in locazione dallo stesso soggetto per almeno dieci anni e tale prescrizione è ribadita nell'allegato A al decreto e nel fac-simile della domanda di concessione del finanziamento;

che la condizione posta è assurda in quanto per un immobile destinato all'esercizio di attività commerciali sarebbero negate le agevolazioni per l'acquisto se vi è stato trasferimento di azienda nei dieci anni precedenti la legge n. 15 del 1987 e quindi sostituzione della persona fisica (o giuridica) del locatario;

che il Governo (come risulta dall'interrogazione 5-00424, di analogo contenuto, presentata alla Camera dei deputati in data 21 gennaio 1988) ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno che propone di estendere la sfera dei beneficiari a tutte le imprese commerciali e di consentire la concessione dell'agevolazione anche a favore di chi fosse subentrato nel contratto di locazione a seguito di successione o cessione di azienda (articolo 36 della legge n. 392 del 1978) oppure per trasferimento di quota societaria nel corso dei dieci anni anteriori all'11 dicembre 1986;

che il Governo non ha dato seguito agli impegni assunti e che molti commercianti, artigiani, albergatori attendono risposte precise per poter usufruire dei finanziamenti di cui alla legge n. 15 del 1987;

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere per risolvere questa situazione e per dare così risposte a categorie molto importanti per l'economia del paese.

(4-01047)

(3 febbraio 1988)

RISPOSTA. - Con il decreto-legge n. 832 del 1986, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, venivano previste agevolazioni finanziarie in favore delle imprese commerciali per l'acquisto dell'immobile, condotto in locazione da almeno 10 anni, nel quale esercitano l'attività.

Nel dettare le necessarie norme di esecuzione con il decreto ministeriale 29 maggio 1987, il Ministero dell'industria individuava, quali beneficiarie delle agevolazioni, le imprese commerciali -

indipendentemente dalle loro dimensioni – che risultassero condurre in locazione l'immobile al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 832 del 1986.

Tali norme di attuazione, però, non hanno ottenuto la registrazione della Corte dei conti. Il magistrato del controllo rilevava, infatti, che le agevolazioni gravano sul fondo previsto dalla legge n. 517 del 1975, con la quale vengono agevolate esclusivamente le piccole e medie imprese commerciali; poichè la legge n. 15 del 1987 ha operato solo una individuazione di risorse finanziarie, la Corte dei conti ha ritenuto di interpretare il disposto normativo nel senso che non venisse in alcun modo innovato il funzionamento del fondo per le imprese commerciali e che, di conseguenza, anche la legge n. 15 del 1987 fosse destinata alle sole imprese piccole e medie.

La Corte dei conti, inoltre, ha rilevato che la condizione del rapporto decennale di locazione dovesse essere riferita non all'immobile, ma all'impresa commerciale, interpretando il requisito in senso soggettivo.

Il Ministero dell'industria con il decreto 21 luglio 1987, dunque, ha accolto le osservazioni della Corte dei conti, riproponendo la disciplina applicativa della legge n. 15 del 1987.

Per quanto esposto, il Ministero dell'industria non può recepire le raccomandazioni della Camera dei deputati, fermo restando il disposto legislativo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(30 ottobre 1990)

CAPPELLI, DUÒ, MORA, EMO CAPODILISTA, MANZINI, BUSSETI, FOSCHI, MICOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere, in relazione alla delibera del CIPI del 12 aprile 1990, che ha approvato un contratto di programma con la società Italgrani, se le notizie e i commenti apparsi nei giorni scorsi su alcuni quotidiani abbiano fondamento.

Si è letto infatti che il programma, dell'importo di poco meno di 1.000 miliardi di lire con un contributo agevolativo dello Stato di 550 miliardi, non corrisponderebbe all'esigenza di contribuire allo sviluppo delle aree meridionali, posto che gli investimenti industriali e le spese per la ricerca previste non valorizzerebbero la produzione agricola locale e non avrebbero un valore realmente innovativo.

Al proposito gli interroganti desidererebbero conoscere le valutazioni degli esperti del CIPI che, a quanto si è appreso, si sarebbero attivati con esemplare solerzia ed encomiabile tempismo (cinque giorni sarebbero bastati per la valutazione del progetto) sia per poter giudicare se le accuse mosse all'iniziativa sono fondate, sia per poter valutare l'efficacia degli investimenti progettati in ordine allo sviluppo del settore primario nelle zone interessate.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se risponda al vero

che il progetto - che avrebbe, tra l'altro, il proposito di valorizzare la produzione cerealicola locale - prevedeva l'utilizzazione del grano tenero (che si produce principalmente al Nord, com'è noto, mentre nel Mezzogiorno è prevalente la produzione del grano duro) per la produzione di amido.

Sembra agli interessati che l'esigenza del settore agricolo del Centro-Sud non possa in primissimo luogo prescindere dall'assoluta necessità di investimenti urgenti atti non solo a superare l'emergenza della siccità, ma anche ad avviare una razionale pianificazione della risorsa acqua onde assicurare alle produzioni mediterranee il necessario approvvigionamento idrico in via permanente.

Chiedono infine gli interroganti di conoscere se il provvedimento sia correlato alle finalità del piano agricolo nazionale di recente approvato dal Consiglio dei ministri.

(4-05158)

(26 luglio 1990)

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che il CIPE, guidato dal ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino, ha dato via libera ad un finanziamento di ben ottocentovanta miliardi di lire al gruppo Italgrani di Franco Ambrosio;

che l'onorevole Pomicino è napoletano ed il dottor Ambrosio ha la sede centrale del suo impero economico in via Medina a Napoli;

che giustamente può parlarsi di «impero economico», in quanto la Italgrani fattura poco più di duemila miliardi;

che la metà di tale fatturato riguarda il contratto di programma siglato con il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il consenso dello stesso onorevole Pomicino;

che, a seguito del citato megasovvenzionamento, l'Italgrani può assumere una tale potenza da violare la normativa comunitaria;

che indubbiamente il progetto dell'Italgrani - di dubbia validità - aumenterebbe la capacità produttiva in un comparto, quello molitorio, che già allo stato sussiste indirettamente, specialmente mediante gli aiuti della Comunità europea;

che continuamente nel comparto molitorio si chiudono gli impianti proprio perchè già sussiste un notevole eccedenza di capacità produttiva;

che oggi una notevole quantità del grano che proviene dai molini italiani viene sovente trasformato in semola per le popolazioni africane, il che è possibile soltanto grazie alle sovvenzioni comunitarie;

che, grazie ai soldi dei contribuenti, Ambrosio potrebbe sfondare nel settore dell'amido, facendo sì che tanti piccoli e capaci produttori - sforniti del provvidenziale aiuto fornito all'Italgrani - siano condannati a fare una brutta fine;

che, inoltre, Ambrosio prenderà in mano l'intero ciclo produttivo da una parte incassando gli aiuti derivanti dalla sua attività di stoccaggio per conto dell'AIMA, dall'altra prendendo contributi dall'esportazione della Comunità;

che non è chiara neppure l'operazione - contestata dall'associazione dei pastai - con la quale l'Italgrani, con i fondi della legge n. 64 del 1986 per il Mezzogiorno, si metta a produrre semola per la Tunisia e l'Algeria,

L'interrogante chiede di sapere:

1) per quali motivi il ministro Pomicino abbia operato per favorire l'Italgrani a danno dei piccoli produttori industriali e degli agricoltori;

2) se sia possibile che un Ministro della Repubblica possa favorire grosse speculazioni industriali con l'utilizzo di denaro pubblico;

3) se i Ministri in indirizzo intendano recedere dal nocivo sovvenzionamento di ottocentonovanta miliardi all'Italgrani;

4) come i Ministri in indirizzo intendano sviluppare una politica che favorisca i piccoli produttori industriali e gli agricoltori, smettendola di favorire l'Italgrani.

(4-05162)

(26 luglio 1990)

RISPOSTA. (*) - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente quanto segue.

Va preliminarmente precisato che l'impegno finanziario di lire 964 miliardi e 500 milioni assunto dalla società Italgrani con il contratto di programma in argomento si ripartisce in vere e proprie spese di investimento per 735 miliardi (595 miliardi per impianti industriali e 140 miliardi per centri di ricerca), mentre la restante somma, essendo destinata alla copertura dei costi di formazione del personale industriale (40 miliardi), per progetti di ricerca (115 miliardi) e per le scorte (74 miliardi e 500 milioni), si indirizza ad una serie di interventi che non possono essere definiti, in senso proprio, quali investimenti.

Va pure chiarito, quanto all'entità dell'apporto delle risorse pubbliche, che le percentuali di contributo erogabile in conto capitale del 70 e del 90 per cento sono applicabili unicamente alle spese inerenti alla formazione del personale industriale (come anzidetto, per 40 miliardi) e che sulle corrispondenti erogazioni vanno comunque detratti i contributi comunitari, nella misura del 50 per cento, che lo Stato potrà recuperare. Quanto alle percentuali di contributo concedibile per i restanti interventi esse sono quelle stabilite ai sensi della legge n. 64 del 1986, senza alcuna aggiunta maggiorativa che non sia contemplata dal sistema agevolativo vigente.

In conclusione, merita di essere sottolineato che il «costo» pubblico del contratto di programma di cui trattasi viene ad attestarsi al di sotto di quello dato dalla media dei contratti di programma sin qui realizzati, non raggiungendo neppure il 56 per cento dell'impegno finanziario assunto dalla società Italgrani (mentre negli altri contratti di programma detto rapporto medio è del 62 per cento).

Quanto alla validità tecnico-economica della iniziativa oggetto del contratto di programma, va rilevato, in via generale, che il piano di investimenti e ricerca proposto dalla Italgrani è caratterizzato da una

elevata integrazione agro-industriale, da notevole diffusione territoriale e da una sensibile ricaduta occupazionale: ed è proprio la somma di queste valenze che ha consentito l'accesso della società alla contrattazione programmata e la successiva positiva valutazione del complesso della iniziativa.

Tale valutazione ha comportato lunghi ed accurati studi, durati nel complesso alcuni mesi, le cui risultanze sono state sottoposte alla valutazione di qualificati esperti nazionali ed internazionali (Politecnico di Milano e KPMG-Peat Marwick), per cui l'iniziativa, consistente sostanzialmente nella possibilità di sostituire vantaggiosamente il grano tenero al mais nella produzione di amido, è stata esaminata sotto i diversi profili riguardanti:

- a) l'impatto ambientale sul territorio meridionale;
- b) la natura dei terreni e le prospettive dell'agricoltura meridionale;
- c) l'impatto della ricerca in ambito genetico e tecnologico, per dare competitività internazionale all'intero sistema;
- d) l'utilizzo delle risorse umane e competenze meridionali;
- e) le esportazioni nel bacino del Mediterraneo.

Le conclusioni alle quali si è pervenuti hanno confermato la validità economica del programma che innova la lavorazione in amideria di farine provenienti dal mercato mediante l'uso di tecnologie avanzate per ottenere un prodotto ottimizzato per le successive operazioni ed inserisce il processo produttivo in uno schema integrato al fine dell'integrale recupero di tutti i derivati suscettibili di dare un apporto economico positivo all'intero ciclo.

Pertanto, la nuova potenzialità che si crea non andrà ad appesantire un settore saturo, in quanto il mercato di sbocco del prodotto si colloca al di fuori dell'ambito alimentare. In altri termini, l'iniziativa si concreta in un nuovo modello di sviluppo del settore agro-industriale meridionale, caratterizzato da un elevatissimo grado di integrazione e capace di trovare sbocchi alle produzioni agricole per impieghi diversi dal solo settore alimentare. Essa si presenta inoltre con una articolazione a «ciclo integrale», facendosi completamente carico del collegamento tra le produzioni agricole ed i settori di sbocco finale, senza generare sottoprodotti che vadano ad intasare ulteriormente settori marginali normalmente abbisognevole di interventi pubblici di sostegno.

In definitiva l'iniziativa Italgrani - i cui singoli progetti operativi verranno valutati attentamente sotto ogni profilo dagli organismi a ciò preposti e che è vincolata ad attivarsi non oltre il 31 dicembre 1993 - ha per oggetto la realizzazione, con ampia diffusione nei territori meridionali e, in particolare, in aree più abbisognevole di sviluppo, di una importante attività agroindustriale, basata su processi tecnologici completamente innovativi e finalizzata alla trasformazione, e quindi alla valorizzazione, di produzioni agricole tipiche del Mezzogiorno, con fondate prospettive di rilancio dell'intero comparto.

Merita inoltre di essere sottolineato che il contratto di programma di cui trattasi è sottoposto, in forza di una clausola in esso espressamente prevista, ad un attento monitoraggio, in quanto è obbligo della Italgrani di comunicare, con cadenza semestrale, un analitico e

dettagliato rapporto sullo stato di attuazione di ciascuna delle iniziative programmate.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
FIORINO

(7 novembre 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

CARDINALE, CONSOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -

Premesso:

che l'ENEA ha avviato una trattativa privata per l'affidamento del servizio di vigilanza del centro nucleare della Trisaia;

che, in base alle offerte presentate, l'appalto dovrebbe essere affidato all'Istituto cooperativo di vigilanza di Rotondella (Matera), che ha presentato la migliore offerta;

che inspiegabilmente l'ENEA ritarda la decisione sulla aggiudicazione;

che da più parti viene riferito di un pesante intervento di un uomo politico di Governo affinché non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto alla cooperativa e si proroghi invece il contratto all'istituto che già espleta il servizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali ostacoli si siano frapposti all'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di vigilanza all'istituto cooperativo da parte dell'ENEA;

se risponda a verità l'informazione che indecorose e inaccettabili pressioni siano state effettuate da un uomo politico di Governo;

in caso affermativo, se non si intenda censurare il comportamento dell'esponente del Governo il quale utilizzerebbe il proprio delicato incarico ai fini di clientela politica ed elettorale.

(4-02453)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dalla ricostruzione dei fatti quale risulta dalle precisazioni fornite dall'ENEA non sembrano emergere incertezze e ritardi significativi, non giustificati, negli adempimenti richiesti all'ENEA stesso in relazione all'esito della trattativa privata indetta per l'appalto del servizio di vigilanza presso il centro nucleare di Trisaia.

I tempi resisi necessari per la positiva conclusione dell'appalto sono infatti essenzialmente dovuti al ricorso giurisdizionale interposto dal precedente istituto di vigilanza, peraltro in forme del tutto legittime; ed altrettanto corretto e legittimo appare il comportamento tenuto dall'ente in tale circostanza, così come emerge dalla cronistoria della vicenda che si riporta di seguito.

In vista della scadenza del contratto di appalto a suo tempo stipulato tra l'ENEA e l'Istituto «Folgore A. Leone» per la conduzione del servizio di vigilanza presso il centro di Trisaia, il consiglio di amministrazione dell'ente il 29-30 settembre 1987 deliberava l'effettuazione di una trattativa privata per il successivo appalto del servizio, nominando una commissione composta da sei membri interni e presieduta, al fine di garantire la massima correttezza nella conduzione della trattativa stessa, da un magistrato designato dal Consiglio di Stato.

La commissione iniziava i propri lavori il 16 febbraio 1988 e, dopo essersi preventivamente rivolta al Ministero dell'interno in ordine alla possibilità giuridica di estendere l'invito per la presentazione dell'offerta anche ad istituti autorizzati ad operare fuori della provincia di Matera, richiedeva alla prefettura di Matera competente al rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'elenco degli istituti autorizzati a svolgere, nell'ambito territoriale della provincia di Matera, opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari.

La commissione svolgeva, peraltro, una ulteriore indagine preliminare diretta ad accertare quali istituti, compresi nell'elenco fornito dalla prefettura, fossero in possesso dei requisiti prescritti dall'ente per la partecipazione alla trattativa, e procedeva quindi all'invio agli istituti giudicati idonei in base alla documentazione fornita, della lettera di invito per la presentazione dell'offerta secondo uno schema inviato dall'ente.

In data 20 luglio 1988 la commissione ha esaminato le offerte pervenute e ritenute valide: la migliore in termini economici è risultata quella dell'«Istituto cooperativo di vigilanza di Rotondella». Pertanto la commissione, ritenuto congruo il prezzo praticato, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a tale istituto.

In relazione ai tempi piuttosto lunghi richiesti dall'esigenza di una rigorosa verifica dei requisiti prescritti per la conduzione del servizio di vigilanza presso un ente pubblico, il contratto in essere con l'Istituto «Folgore» veniva prorogato al 31 dicembre 1988. Talchè la decorrenza del contratto di appalto da stipularsi con la cooperativa aggiudicataria era fissata al 1° gennaio 1989.

In data 4 agosto 1988 l'Istituto di vigilanza «Folgore A. Leone» avanzava formale intimazione all'ente diffidandolo dal dare seguito all'esito della trattativa ed il 29 settembre 1988 notificava all'ENEA ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, diretto all'annullamento della lettera di invito con la quale si era dato avvio alla trattativa in esame, e quindi ad invalidarne l'esito avanzando altresì istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.

L'ente investiva immediatamente della causa l'Avvocatura generale dello Stato trasmettendo in una documentata memoria le proprie controdeduzioni per contrastare efficacemente la pretesa del ricorrente.

Il consiglio di amministrazione dell'ente riteneva, peraltro, in merito alla aggiudicazione definitiva del servizio, di attendere la decisione del giudice sulla richiesta incidentale di sospensione presentata al TAR del Lazio, anche in considerazione sia del fatto che

tali istanze sono decise con immediatezza dall'organo adito, sia del fatto che mancava ancora tempo per dare formale e concreta esecuzione all'esito della trattativa in esame.

In seguito, avendo il TAR del Lazio rinviato la decisione sulla sospensiva al 18 dicembre 1988, il consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 25 novembre 1988 ritenne di dover procedere, comunque, all'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso il centro di Trisaia all'«Istituto cooperativo di Rotondella».

Il TAR del Lazio il 18 dicembre 1988 respingeva l'istanza di sospensiva recependo le argomentazioni addotte dall'ente. Pertanto, essendo già stati predisposti tutti gli atti necessari, l'«Istituto cooperativo di vigilanza» assumeva al momento già stabilito, e cioè dal 1° febbraio 1989, la conduzione dell'appalto stipulando il relativo contratto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(29 ottobre 1990)

CONSOLI, CANNATA, IANNONE, PETRARA, LOPS, CARDINALE. – *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici con l'incarico del coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

se sono a conoscenza della grave situazione dell'approvvigionamento idrico delle regioni Puglia, Basilicata ed Alta Irpinia per le condizioni della galleria Pavoncelli del canale principale dell'Acquedotto pugliese a seguito del terremoto del 1980, sia perchè la riduzione di sezione ha comportato una minore portata, sia perchè c'è il rischio di un'interruzione totale del flusso idrico in quanto il progressivo deterioramento dei tratti non riparati può portare al crollo;

quali interventi della massima urgenza si intenda assumere per finanziare la costruzione di una seconda galleria e procedere alla riparazione dell'attuale per impedire che venga a mancare l'approvvigionamento idrico di una vasta area del Mezzogiorno.

(4-00026)

(9 luglio 1987)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il raddoppio della galleria Pavoncelli non poté essere finanziato con i fondi FIO 1986 a causa della inadeguatezza del progetto, ritenuto dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici non immediatamente funzionale (non erano infatti previsti gli interventi necessari per il corretto funzionamento delle opere di adduzione a valle e non era stata fornita – come prescritto – una descrizione e valutazione economica del quadro globale di interventi in cui il progetto stesso si inseriva).

Successivamente l'opera è stata finanziata per un importo di 144,598 miliardi, nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Allo stato attuale l'ente cui è stata affidata l'attuazione dell'opera (Ente autonomo acquedotto

pugliese) ha provveduto all'affidamento dei lavori ed all'apertura dei cantieri.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

(5 novembre 1990)

CORLEONE, POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che a seguito dei numerosi interventi parlamentari e non, volti a migliorare la situazione dei circa 350 ricoverati presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento e a garantire loro i diritti previsti dalla legge, è stata avviata una ristrutturazione radicale di alcuni reparti per sostituire le vecchie camerate con delle stanze capaci di offrire ai degenti una condizione più civile e personale; nei lavori di ristrutturazione era prevista anche una rete fognaria e tubature di gas in grado di servire tutti i reparti ed in particolare di garantire ai malati un adeguato riscaldamento nel periodo invernale;

che in via del tutto eccezionale e provvisoria i malati della I sezione uomini, della V uomini e della V donne erano stati trasferiti in altri reparti, creando una transitoria situazione di sovraffollamento, in attesa della consegna dei nuovi padiglioni che sarebbe dovuta avvenire a settembre;

che nel corso di alcune visite effettuate durante il 1989 veniva constatato l'avanzamento dei lavori, seppur con alcuni ritardi rispetto ai tempi di consegna, e si veniva informati che senza meno i reparti sarebbero stati consegnati per Natale;

che ad oggi i reparti non sono stati consegnati e probabilmente si dovrà attendere la primavera inoltrata; nel frattempo tutti i degenti sono costretti a limitare il freddo con stufette provvisorie acquistate dall'amministrazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano esattamente i motivi per cui i reparti in fase di ristrutturazione non sono stati consegnati nei tempi previsti;

se le ditte che gestiscono i lavori abbiano chiesto una rivalutazione dei preventivi;

in che tempi e in che modo si intenda dare a tutto l'ospedale un adeguato riscaldamento.

(4-04337)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - La materia di cui all'interrogazione attiene alla diretta competenza degli organi sanitari locali e regionali.

In merito alla prospettata situazione conseguente alla ristrutturazione dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, attraverso gli elementi conoscitivi inviati, pertanto, dalla competente regione siciliana in materia, deve desumersi che, per effetto della gestione commissariale di tale presidio, si è potuta riavviare tutta una serie di procedimenti operativi finalizzati anche alla ristrutturazione di alcuni «padiglioni», con inevitabile sovraffollamento di pazienti in taluni reparti (fino alla consegna delle nuove strutture).

La consegna all'impresa appaltatrice dei lavori assegnatile risale, in verità, al lontano 2 ottobre 1988, a cura degli organi di gestione dell'USL n. 11 di Agrigento; va, tuttavia, ricordato che in un momento successivo, dopo aver constatato l'obiettiva impossibilità di realizzare l'effettiva consegna di tutti i padiglioni in modo simultaneo, la stessa USL ha dovuto limitarsi a procedere ad una loro consegna in due tempi, giungendo ad attuare quella definitiva soltanto in data 4 luglio 1989.

Considerato che in base all'articolo 12 del relativo capitolato d'appalto la durata massima dei lavori era stata fissata in mesi 13, cui devono aggiungersi ulteriori 3 mesi concessi con «atto di sottomissione», il termine per la loro conclusione va a scadere al 3 novembre 1990.

L'impresa titolare di tali lavori sembra non abbia chiesto alcuna rivalutazione dei «preventivi».

L'imminente conclusione dei lavori di ristrutturazione rende possibile anche l'indispensabile completamento del nuovo impianto di riscaldamento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(6 novembre 1990)

DIONISI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato:

che il preside dell'istituto professionale di Stato per il commercio, professor Pace, è stato recentemente condannato dal tribunale di Rieti ad un anno di reclusione, 600 mila lire di multa ed un anno di interdizione dai pubblici uffici;

che allo stesso, amnistiato per reati minori, è stata sospesa la pena inflitta;

che persiste all'interno dello stesso istituto professionale un clima di disagio sia nel corpo insegnante sia tra gli altri operatori della scuola, oltre che naturalmente negli allievi e nelle loro famiglie;

che il permanere dell'attuale situazione lede il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni scolastiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per ristabilire nell'istituto professionale di Stato per il commercio di Rieti un clima di serenità e di fiducia e per restituire credibilità e prestigio all'istituzione scolastica ed a quanti vi svolgono, con alto senso del dovere, la propria attività lavorativa.

(4-04942)

(13 giugno 1990)

RISPOSTA. – In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, a proposito della vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il professor Pace, preside dell'istituto professionale per il commercio di Rieti, si ricorda anzitutto quanto già comunicato all'onorevole interrogante in sede di riscontro alla precedente interrogazione 4-03155, e cioè che il TAR del Lazio, con ordinanza n. 439 del 25 luglio 1989, ritenne di sospendere l'efficacia del

provvedimento di sospensione cautelare facoltativa che questa amministrazione aveva emesso nei confronti dello stesso preside.

Premesso, altresì, che ulteriori determinazioni in ordine al caso segnalato saranno prese non appena il suindicato TAR si sarà pronunciato nel merito della questione, si fa intanto presente che questo Ministero, costantemente informato dal provveditore agli studi di Rieti sulla situazione dell'istituto, ha valutato con la dovuta attenzione le richieste di ispezione proposte dal predetto dirigente.

Si è dovuto tuttavia constatare che, nel complesso, un'eventuale indagine amministrativa avrebbe dovuto occuparsi degli stessi fatti, già oggetto di un procedimento giudiziario che, ancorchè conclusosi con il giudizio di primo grado, è tuttora suscettibile di sviluppi, in dipendenza dell'appello interposto dai difensori del preside.

L'anzidetta constatazione ha fin qui indotto a ritenere che un'indagine amministrativa avrebbe potuto appalesarsi, nella fattispecie, incompatibile con quella parallela condotta in sede giudiziaria.

Si assicura, ad ogni modo, che ove il provveditore agli studi dovesse segnalare il persistere di obiettive difficoltà nella gestione dell'istituto professionale di cui trattasi, sarà valutata senza indugi l'opportunità di avviare, presso il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la procedura del trasferimento d'ufficio, per incompatibilità ambientale nei confronti di coloro che di tali difficoltà saranno ritenuti responsabili.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(6 novembre 1990)

FERRARA Pietro. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* - Premesso che la situazione degli Istituti autonomi per le case popolari nelle province siciliane presenta carenze in relazione alla qualità e alla quantità di alloggi realizzati nei vari comuni;

considerato che in alcuni comuni della provincia di Siracusa sono stati, da pochi anni, costruiti ed assegnati alloggi che già versano in precarie condizioni di stabilità, anche se hanno superato a suo tempo il collaudo, e che si presentano in condizioni pietose sia per carenze idriche sia per assenza di fognature;

tenuto conto che sono stati presentati numerosi reclami per l'assenza di illuminazione interna, pur avendo l'impresa appaltatrice consegnato i lavori di allacciamento della luce, e che nel quartiere delle case popolari di via Mascagni a Pachino (Siracusa) non è mai stata erogata la luce davanti alle case e nelle scale del condominio;

constatato che, inoltre, in numerosi stabili gli ascensori non sono stati ancora installati e che al loro posto c'è il vuoto e nessuno procede al controllo della sicurezza;

poichè tali disfunzioni si abbattono sulla qualità della vita di questi sventurati cittadini costretti a vivere in condizioni inumane,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere i problemi sopra esposti e se si intenda affrontare questa situazione mediante accertamento dell'operato in modo da

rassicurare gli utenti affinché, con controlli più frequenti, si dia loro la certezza della garanzia dello Stato.

(4-05215)

(3 agosto 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione indicata in oggetto, l'amministrazione dei lavori pubblici nonché quella della sanità non sono in grado di fornire utili elementi di conoscenza, in quanto gli Istituti autonomi per le case popolari delle province siciliane ricadono sotto l'esclusiva competenza di quella regione.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(7 novembre 1990)

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI, GIANOTTI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Considerato:

che negli ultimi tempi si è esteso il fenomeno dell'offerta di prodotti assicurativi da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale degli agenti e che comunque sfuggono ad ogni regolamentazione;

che ciò è particolarmente dannoso per l'affidabilità e le trasparenze del servizio assicurativo,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti, d'intesa con l'ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) abbia assunto o intenda assumere in primo luogo a tutela dei cittadini risparmiatori e inoltre per garantire rapporti corretti tra imprese assicurative ed agenzie.

(4-01963)

(20 luglio 1988)

RISPOSTA. - L'affidamento da parte delle compagnie di assicurazione di incarichi di natura agenziale a non iscritti all'albo nazionale istituito con legge 7 febbraio 1979, n. 48, viene costantemente perseguito e sanzionato dall'ISVAP.

Con particolare riferimento al problema dei produttori liberi, in occasione del rapporto sull'attività dell'ISVAP per l'anno 1987, è stato ribadito che - stante l'attuale disciplina legislativa - deve considerarsi loro interdetto l'esercizio di fatto di attività agenziale, spesso dissimulata da lettere di incarico dal contenuto poco chiaro.

D'altra parte, a seguito della circolare 3 febbraio 1986 diramata dal Ministero dell'industria, nella quale si definisce non conforme a legge - e quindi sanzionabile - l'attività di mediazione svolta dai produttori liberi o occasionali, risulta in pratica preclusa a tali operatori qualsivoglia attività nel settore assicurativo.

Si fa comunque osservare che la comparsa sul mercato nazionale dei cosiddetti «canali alternativi di distribuzione», dovuta alle nuove strategie di *marketing* adottate dalle imprese del settore, ha prodotto una notevole diversificazione delle forme d'intermediazione.

L'ISVAP, in esecuzione delle proprie funzioni di vigilanza, ha sottoposto e sottopone ognuna di esse ad attenta valutazione al fine d'individuare eventuali violazioni delle leggi istitutive degli albi di categoria degli agenti e dei *broker*.

In tal senso, e in più di un caso, l'Istituto è intervenuto con la dovuta fermezza nei confronti d'impresе le cui linee programmatiche apparivano in contrasto con la vigente normativa e, quindi, con le esigenze di tutela della parte contrattualmente più debole, l'assicurato.

È stato altresì chiarito che l'utilizzazione dei «canali alternativi» non solo debba avvenire nel rispetto delle leggi, ma debba anche essere ristretta a quei pochi prodotti assicurativi caratterizzati da un elevato grado di standardizzazione e da clausole di semplice ed immediata comprensione. E anche in tal caso, si ritiene necessario l'intervento di un intermediario professionalmente qualificato, al quale venga affidata la gestione del contratto e l'assistenza dell'assicurato.

Ciò premesso, si assicura che il fenomeno dei «canali alternativi» è all'attenzione del Ministero dell'industria al fine di delinearne meglio la portata e poter prendere quindi adeguate iniziative, non escluse - ove necessario - quelle legislative.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(29 ottobre 1990)

GAMBINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'intero percorso autostradale Palermo-Mazara del Vallo è assolutamente privo di impianti di distribuzione di carburante;

che tale autostrada è stata costruita in seguito al terremoto che ha colpito la Valle del Belice nel 1968 come una delle principali infrastrutture per assicurare uno sbocco al tessuto produttivo e commerciale della stessa Valle nonché la valorizzazione degli itinerari turistici che vanno da Segesta a Selinunte sino a Sciacca ed Agrigento;

che numerose lamentele di utenti che percorrono l'autostrada hanno trovato rispondenza nell'iniziativa di diversi consigli comunali nonché dell'assessorato regionale all'industria della Sicilia che hanno espresso voti acchè la detta autostrada venga dotata dei necessari impianti di distribuzione di carburante,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro e se non intenda procedere per la parte di sua competenza ad agevolare le eventuali istanze presentate per la installazione dei necessari suddetti impianti.

(4-04609)

(21 marzo 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che allo stato attuale non risulta che vi siano domande pendenti presso il Ministero dell'industria circa la eventuale installazione di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulla autostrada Palermo-Trapani-Mazara del Vallo.

Ciò premesso, il Ministero dell'industria dichiara sin d'ora tutta la sua disponibilità, tenendo presente che non potranno essere prese in considerazione domande che non abbiano preventivamente ottenuto l'assegnazione del sito, da parte dell'ANAS, sul quale dovrà sorgere l'impianto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(30 ottobre 1990)

GIANOTTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* – Per sapere:

quale sia lo stato degli atti relativamente alle società Fiduciaria Mercurio spa e Istituto fiduciario centrale spa, ambedue con sede a Torino, poste in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 5 luglio 1988. Le due società, nel volgere di pochi anni, hanno raccolto, secondo una stima attendibile, 170 miliardi di lire da circa 4.000 sottoscrittori; ora essi non sanno dove siano finiti i loro risparmi e si considerano, a ragione, vittime di un raggio e di una truffa: è, peraltro, in corso un'indagine penale condotta dalla procura di Torino;

quali siano i veri responsabili di tale truffa: le società in oggetto erano filiazioni della «All leasing», controllata dal torinese Aldo Bersano. La società Velafin, cui a sua volta farebbero capo le società del Bersano, sarebbe partecipata dalla Generale Partecipazione, presieduta da Roberto Casana e nel cui consiglio d'amministrazione siedono Giuseppe Sposetti, presidente della Cassa di risparmio di Macerata, e Gianfranco Nocivelli, presidente dell'«Ocean San Giorgio» di Brescia e socio di Gemina (dimessisi dopo il decreto di liquidazione delle due società in oggetto). Come in un gioco di scatole cinesi, collegate a tali società ve ne sono numerose altre, tra cui il Banco di Tricesimo (Udine), presieduto da Alfeo Mizzau, eurodeputato democristiano: ora tutti questi signori cercano di defilarsi;

quali siano le responsabilità degli organi di controllo: in questi anni nel settore delle società fiduciarie e simili sono avvenute operazioni costate care a centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori. Com'è possibile che dopo le vicende legate ai nomi di Orazio Bagnasco, Vincenzo Cultrera, Luciano Sgarlata, eccetera, i controlli non siano stati più severi, più penetranti? Si tenga conto che, mentre la CONSOB rilasciava nel dicembre 1986 regolare autorizzazione all'Istituto servizi fiduciari, anche questo appartenente alla «All leasing» di Bersano, per collocare quote del fondo Capitalgest e prodotti assicurativi della Norimberga-Maeci Vita, la rete degli agenti continuava a vendere crediti di *leasing*, accrescendo la massa gestita dalle due società Mercurio e Centrale. Peraltro nel novembre 1987 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aveva ordinato un'ispezione su ambedue le società, senza che fossero rilevate particolari anomalie;

se sia vero che da parte dei titolari delle due società sia stata avanzata la proposta di un concordato preventivo che prevede il rimborso ai risparmiatori del solo 40 per cento delle somme versate. È evidente che tale soluzione sarebbe due volte negativa: provocherebbe

una perdita insopportabile per i risparmiatori e consentirebbe ai responsabili del raggio di alleggerire la loro posizione giudiziaria;

se sia vero che i risparmiatori danneggiati potrebbero subire rivele da parte del fisco. Non si possono infliggere nuove perdite a coloro che già ne stanno soffrendo pesantemente;

se esistano responsabilità politiche, che la personalità di alcuni di coloro che sono protagonisti di questo «affare» non possono non richiamare.

(4-02742)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'industria, nel corso dell'attività di vigilanza, tramite un'ispezione disposta in data 21 dicembre 1987 e conclusasi in data 21 aprile 1988 ha accertato che la società Fiduciaria Mercurio spa, in liquidazione coatta amministrativa, aveva attuato con mezzi dei fiducianti in via prevalente, fin dal 1982, operazioni di finanziamento verso il gruppo finanziario di cui la propria controllante faceva parte, mediante l'apparente collocamento di crediti da contratti di *leasing* ceduti dalle imprese collegate al gruppo stesso; la società aveva lasciato inoltre che la gestione del complesso dei crediti restasse affidata alle società cedenti i crediti stessi e aveva omesso peraltro di informare ogni fiduciante circa il relativo debitore ceduto, non rendendo possibile quindi l'individuazione dei crediti apparentemente ad essi ceduti.

Nel periodo successivo al 7 agosto 1985, data di archiviazione presso l'archivio prospetti Consob di un prospetto informativo riguardante un limitato e garantito collocamento di crediti da *leasing* (8,8 miliardi in tutto), la società Mercurio aveva gestito le disponibilità dei fiducianti senza imputare agli stessi fiducianti crediti precisamente individuati e raccogliendo somme considerevolmente superiori a quelle previste dal prospetto. Per quest'ultimo tipo di operazioni, la società aveva corrisposto ai fiducianti un interesse prestabilito in ragione della durata del contratto-mandato; per il periodo precedente il 29 aprile 1986 e per quello successivo al 4 agosto 1987, la Mercurio aveva offerto ai fiducianti servizi di amministrazione fiduciaria di patrimoni di terzi mediante propria rete di vendita, non autorizzata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per quanto attiene all'Istituto fiduciario centrale spa in liquidazione coatta amministrativa, il Ministero dell'industria ha parallelamente disposto, in data 21 dicembre 1987, analoga attività ispettiva, conclusasi in data 7 aprile 1988; da tale ispezione è emerso un comportamento sostanzialmente analogo a quello tenuto dal gestore della Mercurio spa.

Le gravi irregolarità riscontrate in merito all'attività delle due società sono state contestate in data 20 maggio 1988 alla Mercurio spa e in data 24 maggio 1988 all'Istituto fiduciario centrale spa ed un rapporto ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale è stato altresì inoltrato per i fatti penalmente rilevanti, emersi nel corso delle due ispezioni, in data 21 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1988 le due società sono state sottoposte, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1986,

n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, previa la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, stanti le gravi irregolarità di cui si è detto.

Le operazioni di procedura liquidatoria hanno avuto immediato inizio, talchè sin dal 6 dicembre 1988 e dal 14 dicembre 1988 i commissari liquidatori rispettivamente dell'Istituto fiduciario centrale spa e della Mercurio Fiduciaria spa depositavano lo stato passivo delle due procedure.

Le disponibilità dei fiducianti in relazione ai mandati conferiti ai gestori sono state impiegate, salvo poche operazioni fiduciarie personalizzate di investimenti in titoli (14 in totale), nel reinvestimento del risparmio raccolto col sistema del porta a porta, in operazioni di finanziamento a società di *leasing* e di *factoring*.

Al momento dell'avvio delle operazioni di liquidazione coatta amministrativa i fiducianti risultano essere rispettivamente 949 per la Fiduciaria Mercurio spa e 1760 per l'Istituto fiduciario centrale spa, l'ammontare dello stato passivo risulta essere di lire 31.127.580.724 per la Fiduciaria Mercurio e di lire 55.315.021.256 per l'Istituto fiduciario centrale spa.

Come si è detto, il Ministero dell'industria ha provveduto a riferire i fatti emersi dalle ispezioni, rilevanti sotto il profilo penale, alla procura della Repubblica di Torino, per il seguito di competenza, sin dal 21 giugno 1988.

Il Ministero ha informato, inoltre, con nota del 6 giugno 1988 per gli adempimenti di rispettiva competenza, la Consob e la Banca d'Italia (Consob per la sollecitazione e collocamento priva di prospetto di titoli di massa e Banca d'Italia per controllo dei flussi finanziari in presenza di emissione di titoli di massa superiore al limite di lire 1.000.000.000 - come per i titoli simili alle obbligazioni emessi da una società a responsabilità limitata, e rinvenuti nei conti fiduciarci per un ammontare superiore a lire 27 miliardi).

Nello svolgimento delle operazioni di procedura liquidatoria ed avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 233 citato, i commissari liquidatori hanno potuto richiedere l'estensione della procedura liquidatoria alle società:

All Leasing Italia spa con sede in Torino, via Balme 1, risultando essere stata finanziata in via prevalente e continuativa dalla società Fiduciaria Mercurio spa in liquidazione coatta amministrativa e Istituto fiduciario centrale in liquidazione coatta amministrativa, e risultando altresì essere la società controllante della società Fiduciaria Mercurio con una partecipazione del 58,7 per cento, ai sensi dell'articolo 2, lettere *a*) e *d*) del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

All Factoring spa con sede in Torino, via Balme 1, risultando essere stata finanziata in via prevalente e continuativa dalla società Fiduciaria Mercurio e dall'Istituto fiduciario centrale e risultando altresì essere controllata con una partecipazione del 64 per cento dalla società All Leasing Italia spa, ai sensi dell'articolo 2, lettere *b*) e *d*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Valori Mobiliari srl, con sede in Torino, via Balme 1, in quanto posseduta al 50 per cento dalle società All Leasing Italia spa e All

Factoring Italia spa, risulta società controllata da società controllante la società Fiduciaria Mercurio spa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

Leasing Subalpina spa, con sede in Torino, via Balme 1, in quanto collegata con la Fiduciaria Mercurio spa in liquidazione coatta amministrativa, e con la All Leasing Italia spa in liquidazione coatta amministrativa, nonché finanziata in via continuativa dalla predetta Fiduciaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *d*), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233;

per le quali società la competente autorità giudiziaria ha emesso sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza.

Attualmente le società stesse sono, pertanto, in liquidazione coatta amministrativa (il provvedimento relativo alla All Leasing Subalpina spa è in corso di emanazione).

Naturalmente, l'accesso a ulteriore documentazione probante dei flussi finanziari provenienti dalle due società fiduciarie e diretti verso impieghi impropri o non contemplati in mandati conferiti è oggetto di attento esame da parte del commissario liquidatore al fine di individuare: ulteriori collegamenti di gruppo, la responsabilità di quanti abbiano operato, nonché l'instaurazione di azioni revocatorie.

A tale riguardo in data 27 febbraio 1990 il commissario liquidatore dell'Istituto fiduciario centrale spa ha già richiesto l'autorizzazione ad esperire l'azione civile di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci con richiesta di danni per 39 miliardi ed eventuale richiesta ricorrendone i presupposti, delle misure cautelari. Il relativo provvedimento è in corso di emanazione.

La competenza del Ministero dell'industria circa i controlli sulle società fiduciarie e di revisione è prevista e regolamentata dalla legge n. 1966 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla luce e nell'ambito di tale normativa, il Ministero dell'industria nella sua attività di vigilanza tramite l'esame dei bilanci annuali (articolo 3, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966) riscontrava una divergenza tra la massa fiduciaria impiegata in canoni da locazioni finanziaria e l'ammontare dei canoni cedibili alla clientela. Per tale motivo sono state disposte due ispezioni straordinarie amministrative nel dicembre 1987 che venivano affidate ai commercialisti dottor Vitaliano De Gennaro e professor Angelo Pietro Cerri.

Ricevute le rispettive relazioni nell'aprile 1988, dalla cui prima lettura emergevano gravi irregolarità, il Ministero dell'industria, allo scopo di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza sulle due società, nominava i due ispettori suddetti commissari permanenti.

L'ulteriore attività ispettiva dei due commissari permetteva al Ministero di puntualizzare quanto emerso dagli accertamenti, talchè si è quindi provveduto nel maggio 1988 a trasmettere nota di contestazione - ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 - ad entrambe le società.

A tale provvedimento sono seguiti la revoca dell'autorizzazione e quindi nel luglio 1988 il decreto di liquidazione coatta amministrativa delle due società, la nomina dei commissari liquidatori nelle stesse

persone dei commissari permanenti al fine di non disperdere un patrimonio di conoscenza già acquisita in capo ai professionisti suddetti, e quindi la nomina dei comitati di sorveglianza.

Nel corso del 1988 il Ministero dell'industria ha effettuato 36 accertamenti diretti (ispezioni amministrative, acquisizioni di atti, eccetera) presso società fiduciarie e di revisione, avvalendosi di personale interno ovvero degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questi vanno aggiunte le ispezioni straordinarie e di commissariamenti permanenti, nonché tutta l'attività di accertamento ispettivo affidata ai nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza (circa 45 incarichi).

Analogo progetto ispettivo è stato predisposto ed attuato per l'anno 1989:

40 accertamenti ed ispezioni ordinarie;

30 accertamenti svolti d'intesa con i nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza;

7 ispezioni straordinarie;

9 ispezioni per mezzo di commissario permanente.

Si precisa inoltre che i commissari liquidatori delle due società (dottor De Gennaro Vitaliano della società Mercurio spa in liquidazione coatta amministrativa e professor Angelo Pietro Cerri per l'Istituto fiduciario centrale spa in liquidazione coatta amministrativa) nelle more della procedura liquidatoria hanno ricevuto le note del 30 agosto 1988, n. 38/88 e n. 188/88 trasmesse dai presidenti del consiglio di amministrazione della società All Leasing Italia spa e della All Factoring Italia spa con le quali veniva richiesto il preventivo parere dei commissari stessi sul progetto di dare avvio in favore delle loro società alla procedura di concordato preventivo come previsto dall'articolo 160, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare, con l'offerta di una percentuale del 40 per cento ai creditori chirografari, rappresentando le due fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa una percentuale altissima della massa liquidatoria.

I due commissari liquidatori convenivano sulla non accettabilità della offerta suddetta posto che: dalla documentazione contabile delle due società fiduciarie, messa a disposizione spontaneamente, si evinceva che la prospettiva di realizzo dell'attivo consentiva di per sé la liquidazione della percentuale offerta nel caso di attrazione alla procedura in liquidazione coatta amministrativa delle due fiduciarie; accettare il concordato preventivo avrebbe impedito quelle azioni di recupero dirette al rispetto del principio della *par condicio creditorum*; gli amministratori, i dirigenti e gli organi di controllo delle società finanziarie potevano essere chiamati a rispondere dei danni per la loro *mala gestio ex* articoli 2393 e 2394 del codice civile solo su azione promossa dal commissario liquidatore a norma dell'articolo 1, n. 7, del decreto n. 233 del 1986, che richiama espressamente l'articolo 206 della legge finanziaria; tale azione risarcitoria sarebbe stata preclusa dalla natura stessa del concordato preventivo, privando la massa creditoria della possibilità anche parziale di soddisfarsi sul patrimonio personale dei responsabili; la procedura di liquidazione coatta non

preclude il concordato previsto dall'articolo 214 della legge fallimentare.

Si riteneva opportuno quindi che l'offerta, vagliati anche i requisiti di meritevolezza, si svolgesse con tutte le garanzie di rito, davanti all'autorità giudiziaria.

Per completezza di esposizione ed al fine di fornire all'onorevole interrogante le informazioni richieste relative alle società Velafin spa e Generali Partecipazioni spa si comunica che a seguito di accertamenti ispettivi disposti in data 3 novembre 1988 presso la società fiduciaria «Fidingrup spa si è pervenuti anche all'assoggettamento di tali società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Infatti, ricevuta la relazione ispettiva, il Ministero dell'industria provvedeva a contestare in data 13 gennaio 1989 alla società ammanchi evidenziati in conti individuali dei fiducianti e l'aver offerto un servizio di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in carenza di prospetto informativo.

Un rapporto ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale veniva altresì inviato alla procura della Repubblica di Torino in data 28 febbraio 1989 alla quale era stata data prontamente notizia delle prime risultanze dell'ispezione sin dal 29 novembre 1988.

Alla predetta società veniva pertanto revocato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e contemporaneamente, in data 11 maggio 1989, assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Il commissario liquidatore, professor Pietro Angelo Cerri, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, ha potuto quindi procedere a quegli ulteriori accertamenti che hanno condotto all'estensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa alle seguenti società:

Generale Partecipazioni srl, con sede in Milano, viale Jenner 38, risultando controllante in via indiretta della Fidingrup spa in liquidazione coatta amministrativa in quanto possiede l'85 per cento di Velafin srl, proprietaria a sua volta dell'80 per cento del capitale di Fidingrup spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in data 1° dicembre 1989;

Velafin srl, con sede in Milano, viale Jenner 38, risultando controllante la società Fidingrup spa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto proprietaria dell'80 per cento del capitale azionario della predetta società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in data 22 dicembre 1989;

IFA - Finanziaria di partecipazione srl con sede in Milano, viale Jenner 38, risultando posseduta per il 66 per cento dalla Generale Partecipazioni srl, controllante in via indiretta, tramite la controllata Velafin srl, la Fidingrup spa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in data 1° dicembre 1989;

per tali società la competente autorità giudiziaria ha emesso sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza in data 26 settembre 1989.

Si fa presente inoltre che, secondo quanto pervenuto a conoscenza

del Ministero dell'industria, l'ufficio delle imposte di Torino starebbe accertando in capo ai fiducianti un reddito corrispondente alla differenza, ritenuta tassabile, tra l'importo del credito ceduto e l'importo inferiore, versato dal fiduciante per l'acquisto del credito stesso.

Sulla scorta della documentazione esaminata dai commissari liquidatori non appaiono emergere, tra gli amministratori, i nominativi indicati dall'interrogante, ad eccezione del signor Sposetti Giuseppe, nato a Macerata il 2 agosto 1933, il quale compare quale componente dei consigli di amministrazione delle società:

Generale Partecipazioni srl;
Velafin srl;
IFA - Finanziaria di partecipazione srl,

per il periodo 1986-1988, avendo rassegnato le proprie dimissioni da consigliere delle predette società nell'ottobre 1988.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(29 ottobre 1990)

GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI, MAFFIOLETTI, VETERE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che ormai da lungo tempo costituisce ordinario spettacolo la presenza in aree di interesse paesaggistico, nelle campagne, nelle strade o in altri luoghi pubblici, specie delle grandi città, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi abbandonati per cessazione della circolazione, oppure relitti degli stessi ridotti in tale stato in consanguenza di incidenti;

che, come è quotidianamente verificabile, il sussistere di dette situazioni incentiva - anche a causa dell'inerzia o dell'impossibilità a provvedere da parte di pubblici servizi all'uopo preposti - il sorgere, intorno a detti nuclei, di discariche abusive di rifiuti, con evidente danno per la salute pubblica, per l'ambiente e, in molti casi, per la circolazione stradale;

che tale stato di cose non sembra ulteriormente procrastinabile, anche in considerazione della reazione della pubblica opinione che lamenta il perpetuarsi dell'assenza di interventi atti a far cessare quanto rappresentato;

che si appalesa, da più parti, l'esigenza di intervenire al riguardo anche mediante una modificazione della vigente normativa in materia di cessazione della circolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi prevista dal vigente codice della strada,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative, di carattere legislativo, s'intenda adottare al fine di far cessare la causa prima dell'insorgere delle situazioni evidenziate e, quindi, se non sia opportuno procedere alla modificazione dell'articolo 61 della legge 27 ottobre 1958, n. 956, e del corrispondente articolo 61 del vigente codice della strada, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel senso che alla comunicazione ivi prevista all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, relativa alla distruzione o alla demolizione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, debba essere allegata apposita attestazione;

a) nel caso di distruzione totale, rilasciata dalla autorità competente a certificazione di detto evento;

b) nel caso di demolizione, rilasciata da ditta regolarmente iscritta nei modi di legge, a certificazione di aver direttamente provveduto a tale adempimento;

2) se, nel caso di cui al punto b), al fine di evitare il rilascio e l'uso di attestazioni di comodo, non sembri opportuna la previsione di sanzioni che valgano a scongiurare detta possibilità.

(4-01206)

(25 febbraio 1988)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, anche a nome degli altri Ministeri interessati, si comunica che il problema degli autoveicoli abbandonati per cessazione della circolazione verrà esaminato dall'apposita commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, che valuterà altresì l'opportunità di provvedere in proposito con una normativa specifica, non appena il Parlamento avrà approvato il disegno di legge che delega il Governo ad emanare il nuovo testo unico della circolazione stradale (atto Camera n. 3675).

Il Ministero dei trasporti ha posto in rilievo l'esigenza di porre in condizione gli enti proprietari delle strade e dei suoli di perseguire direttamente gli intestatari dei veicoli o dei relitti abbandonati, obbligandoli alla loro rimozione e al trasferimento in apposite zone di deposito, pubbliche o private, entro un termine perentorio, decorso il quale lo stesso ente proprietario della strada o il proprietario del terreno potrebbero provvedere in modo autonomo, con diritto a rivalsa delle spese sostenute.

Nell'ipotesi, invece, di veicoli abbandonati senza targhe di riconoscimento, salvi gli accertamenti degli organi di polizia competenti, si dovrebbe esaminare la possibilità di un tempestivo raccordo con gli uffici del pubblico registro automobilistico per l'identificazione dell'intestatario del veicolo attraverso i numeri di identificazione del motore e della scocca.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(7 novembre 1990)

PINTO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che, in attuazione della legge n. 80 del 1984, la regione Campania, al pari delle altre del Mezzogiorno d'Italia interessate dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, elaborò un piano di interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive ed allo sviluppo economico del proprio territorio;

che nel piano anzidetto furono individuate ed indicate le opere da realizzare con i relativi importi di spesa;

che analoga interrogazione formulata in precedenza dal sottoscritto volta a conoscere lo stato di attuazione del piano suddetto non ha ricevuto alcuna risposta;

che, intanto, le amministrazioni e le popolazioni interessate - innanzi alla carenza di informazione da parte della regione Campania - esprimono vive e fondate preoccupazioni che l'allungamento dei tempi, con l'ovvia lievitazione dei prezzi, comporti la progressiva insufficienza delle dotazioni finanziarie con la conseguente inevitabilità che le opere programmate non potranno più essere realizzate;

che è sempre più ricorrente la voce circa la volontà della regione Campania di modificare il precedente programma a danno delle opere originariamente previste per la provincia di Salerno ed in particolare per l'area del Cilento,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno acquisire dalla regione Campania ogni utile, urgente notizia circa lo stato di attuazione del piano degli interventi di cui alla legge n. 80 del 1984, circa eventuali modifiche già intervenute ed infine circa possibili intenzioni di modifica.

(4-04682)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione in oggetto, questa amministrazione ha acquisito dal competente ufficio della regione Campania le seguenti notizie circa lo stato di attuazione del programma triennale di sviluppo *ex* legge 18 aprile 1984, n. 80, relativamente all'area metropolitana di Salerno.

La deliberazione CIPE del 2 maggio 1985 prevede, per detta area, la realizzazione di 8 progetti per un importo complessivo di 220 miliardi. Di essi, uno è in corso di attuazione (lavori di ripristino delle condotte sottomarine per i danni provocati dalle mareggiate del gennaio 1987). La convenzione è stata stipulata per un importo di lire 3 miliardi e 398 milioni.

Cinque interventi previsti nei bandi di prequalificazione di cui all'ordinanza n. 3 del 1986 sono in corso di aggiudicazione da parte della commissione esaminatrice nominata con ordinanza n. 281 del 1989. Essi sono:

- 1) struttura annonaria area Salerno;
- 2) ammodernamento ed adeguamento aeroporto Pontecagnano;
- 3) superstrada Eboli-Mercato San Severino;
- 4) viabilità dell'area salernitana con particolari interventi per i collegamenti stradali e ferroviari dell'area portuale con l'area di sviluppo industriale;
- 5) litoranea Cilento-Pisciotta-Ascea-Marina di Camerota.

L'importo complessivo di tali opere ammonta a lire 145 miliardi.

Il sesto intervento previsto: «Raddoppio Salerno-Avellino e raccordo sopraelevato di svincolo della A-30 a Battipaglia» è stato stralciato dal bando con ordinanza n. 278 del 1989. Il relativo importo di 20 miliardi

va ad incrementare il finanziamento previsto per il progetto: «Viabilità nell'area salernitana...».

Nell'ambito del suddetto progetto vanno ascritti i due interventi:

- 1) costruzione nuovo stadio di Salerno;
- 2) viabilità di accesso all'area del nuovo stadio di Salerno.

Delle due rimanenti opere, il «Completamento Università-Fisciano» verrà effettuato dall'Università di Salerno e, pertanto, con delibera CIPE del 19 settembre 1987 è stata stornata la somma di 80 miliardi ad altro intervento, mentre per l'attività di ricerca, strutture di servizio e impianti pilota per il sostegno e lo sviluppo dell'industria agro-alimentare (importo lire 20 miliardi), già approvato dalla commissione consiliare speciale, esiste una proposta di affidamento al CNR in collaborazione con l'ERSAC.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
FIORINO

(31 ottobre 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

in relazione alla risposta fornita dal Ministro della difesa alla interrogazione 4-01106, quale sia l'effettivo criterio che viene adottato in materia di avanzamento dai vertici militari e, in particolare, come si concili quanto asserito dal Ministro nella suddetta risposta (secondo la quale le promozioni avvengono esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali... e nella puntuale osservanza delle modalità indicate negli articoli 25 e 26 della legge n. 113 del 1955) con quanto affermato da Angelo de Feo, ufficiale superiore in ausiliaria della Marina militare, in una lettera pubblicata su «il Manifesto» del 3 febbraio 1988, intitolata «Promozioni piduiste», secondo il quale l'Avvocatura dello Stato, in data 16 maggio 1987, avrebbe depositato presso il TAR del Lazio istanza avverso i ricorsi n. 834/84 e n. 654/86, una volta che sarebbe rimasto accertato che la commissione di avanzamento... aveva promosso al grado superiore ufficiali condannati per fatti di contrabbando e ufficiali che *ictu oculi* avevano un *curriculum* chiaramente meno significativo di quello del ricorrente e che «da tempo è divenuta luogo comune l'affermazione che i giudizi d'avanzamento non consentono di attribuire al possesso di ottime notazioni caratteristiche e a benemerienze acquisite e documentate il carattere di presupposto autonomamente sufficiente per l'attribuzione di più elevato punteggio, dovendo altresì la commissione *de qua* apprezzare l'ufficiale in funzione di giudizi squisitamente di valore, in effetti *intuitu personae*»;

considerato che la risposta all'interrogazione e le memorie dell'Avvocatura sono entrambe firmate e/o approvate dal responsabile della Difesa, se il Ministro non intenda chiarire, in modo inequivocabile, quale delle due procedure, che sono chiaramente in contrapposizione, venga adottata, per non rinforzare il già corposo sospetto che, nell'ambito del Ministero della difesa, esista una verità per ogni tipo di

avvenimento: questo perchè si possa al fine sapere se i tanti ufficiali che circolano, chiedono e pretendono sono tali in forza di precisi ed universali principi o unicamente in virtù di un non meglio precisato *intuitu personae* che, come dice l'estensore della lettera, potrebbe anche presupporre «ignobili intrallazzi»;

in relazione a quanto affermato nel penultimo capoverso della risposta all'interrogazione, se sia noto che ufficiali come i generali Santovito, Grassini, Maletti, Musumeci, Giudice, eccetera, e ammiragli come Torrisi, D'Agostino, eccetera (tutti inseriti nell'elenco rinvenuto a Castiglion Fibocchi) sono pervenuti in contemporanea ai gradi di vertice delle Forze armate e dei servizi segreti militari, per cui l'affermazione di genericità inserita nella risposta non può essere accettata, in quanto la richiesta era ampiamente esaustiva di una situazione di vergognoso degrado morale che il Ministro e la gerarchia militare hanno troppo frettolosamente cercato di rimuovere: si rinnova pertanto la richiesta avanzata in proposito con la interrogazione 4-01106;

se sia corretta l'interpretazione data dall'interrogante all'ultimo capoverso della risposta fornita, che lascerebbe intendere che, poichè le inchieste disciplinari effettuate nei riguardi del personale militare inserito nei noti elenchi della loggia P2 si sono concluse con l'adozione di punizioni non espulsive, è giusto e legittimo che i suddetti ufficiali vengano promossi: ci si riferisce, ad esempio, come caso emblematico, all'ammiraglio di squadra Geraci, al quale, oltre al grado, è stata offerta, in un piatto d'argento, l'amministrazione della Marina militare, in attesa di affidargliene la direzione operativa allorchè, fra breve, sarà messo in congedo l'ammiraglio Majoli, attuale capo di Stato maggiore. In proposito sarebbe già iniziato l'avvicendamento dei posti-chiave con uomini graditi al nuovo sottocapo: e che il caso Geraci sia uno dei tanti, lo dimostra quanto scritto da Roberto Chiodi nell'«Espresso» del 4 dicembre 1988, pagine 6-11, per cui ora che al «venerabile» Gelli viene permesso di circolare liberamente, è lecito chiedersi se la vecchia P2 non sia da considerarsi oggi più forte e pericolosa grazie anche all'aiuto ed al responsabile disinteresse della classe politica nell'ambito della quale la posizione e la responsabilità dei Ministri della difesa e di grazia e giustizia non sono certo da considerarsi secondarie.

(4-02632)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante chiede se sia noto che un gruppo di alti ufficiali che indica nominativamente, così come altri, sia pervenuto a gradi di vertice delle Forze armate e dei servizi segreti militari pur essendo appartenenti alla P2.

Al riguardo si conferma che nessuno degli ufficiali nominati e in generale nessun altro ha conseguito promozioni a scelta o incarichi elevati dopo la pubblicazione dei noti elenchi di iscritti alla P2.

Per quanto concerne, in particolare, l'ammiraglio Geraci, come è stato chiarito in risposta a precedenti interrogazioni, promozione e alti incarichi sono stati conferiti solo dopo che con sentenza passata in giudicato l'ufficiale era stato prosciolto da ogni addebito.

Nei riguardi dell'anzidetto ufficiale è soltanto da rettificare quanto erroneamente detto in risposta a una precedente interrogazione sul punto di una vicenda giudiziaria in materia di avanzamento. La sentenza del TAR ivi menzionata era stata di rigetto e non di accoglimento e l'appello è tuttora pendente.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(12 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il sindaco di Barano di Ischia da mesi ha alle dipendenze del comune molti lavoratori stagionali senza copertura di atti deliberativi;

che allo stato attuale risulta che in qualche modo la tesoreria comunale ha provveduto comunque ad anticipare dei soldi a questi lavoratori, anche se non si comprende come sia stato possibile da parte del comune erogare tali somme;

appreso:

che l'amministrazione comunale ha tentato nel dicembre 1988 di assumere ben 29 lavoratori attraverso bandi di comodo, eludendo l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 che prevede che tali assunzioni avvengano ricorrendo alla graduatoria ordinaria di collocamento dei disoccupati;

che, nonostante tali delibere siano state bocciate in prima istanza dal CORECO, con protervia sono state riproposte alcuni giorni or sono;

accertato che questi comportamenti sono largamente consolidati nel modo di amministrare il comune di Barano, come rilevato da alcuni esposti presentati negli scorsi anni dalla locale sezione di Democrazia proletaria,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere e se non si renda opportuno aprire una indagine amministrativa sull'operato dell'amministrazione comunale di Barano.

(4-02928)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sui fatti segnalati dall'onorevole interrogante va innanzitutto sottolineato che in merito all'operato dell'amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli) non sussistono le condizioni previste dall'ordinamento per poter promuovere alcun tipo di intervento, il cui concreto esercizio non potrebbe non confliggere con la sfera di autonomia riconosciuta agli enti locali dalla Costituzione.

Da accertamenti svolti risulta, comunque, che il 2 marzo 1989 la giunta municipale di Barano d'Ischia ha deliberato l'assunzione di 10 impiegati stagionali con mansioni ausiliarie mediante chiamata diretta.

Il Comitato regionale di controllo, con provvedimento dell'11 maggio successivo, ha approvato la relativa deliberazione limitatamente

al mantenimento in servizio di tale personale, senza ulteriori proroghe, fino al 30 giugno dello stesso anno.

Gli interessati hanno quindi proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale per l'annullamento del provvedimento dell'organo di controllo.

Il Tribunale amministrativo regionale ha adottato, a sua volta, ordinanza di sospensione, in forza della quale, e fino alla definitiva decisione di merito dell'organo giurisdizionale, il personale avventizio svolge tuttora la propria attività alle dipendenze del comune di Barano d'Ischia.

Si soggiunge, infine, che le deliberazioni relative all'assunzione di altre 29 unità di personale - annullate dal Comitato regionale di controllo - non risultano riproposte dall'amministrazione comunale.

Il Ministro dell'interno

SCOTTI

(5 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere, in relazione al traffico illecito di armi svolto attraverso i servizi segreti negli scorsi anni:

se risponda al vero che in un ufficio situato a Roma, in via del Corso 303, sotto la falsa sigla di Euratom fu costituito un centro operativo per il traffico di armi «coperto»;

se in tale centro abbiano operato il tenente colonnello armi navali Zanni Dettori, i colonnelli Bernini, Agrimi, Giovannelli e Alvino, nonché il capitano di fregata Sergio D'Agostino. Mentre Agrimi e Giovannelli si occupavano del traffico illecito, che avveniva attraverso scali ferroviari, Alvino si occupava del traffico attraverso gli aeroporti e D'Agostino del traffico dei porti. Al capitano Zanni Dettori era stato inoltre rilasciato un libretto di navigazione falso in qualità di meccanico navale, rilascio effettuato dal capo delle capitanerie compartimentali, colonnello Vincenzo Guarino, mentre l'ufficio D dei servizi segreti era al corrente di tutte le triangolazioni illegali;

se il colonnello Bernini dopo il periodo presso i servizi segreti entrò quale ufficiale addetto alla sicurezza della Bomprini Parodi Delfino;

se i predetti D'Agostino, Alvino e il colonnello Giancarlo Onori, oltrechè l'Agrimi e il Giovannelli, venivano inviati negli scali terrestri, marittimi e aerei, insieme a marescialli dei carabinieri e della Guardia di finanza, per impedire che le autorità locali preposte ai controlli eseguissero i controlli stessi mentre i centri di controspionaggio dei servizi segreti agivano in accordo per non fare effettuare interventi ispettivi di sorta;

quando e con quali modalità siano state effettuate le seguenti operazioni legali:

a) da Ancona, il caricamento su una nave noleggiata dalla ditta Tirrena di Amadasi, tramite l'agente marittimo Morandi, da una nave battente bandiera greca ma diretta ad Israele e di 11 TIR carichi di bombe senza spoletta;

b) da Riposto, imbarco, per conto sempre di Amadasi, di mitragliere Oerlikon dirette ad Israele; agente marittimo Bodon;

c) da Livorno, circa 300 carri armati diretti ad Israele, carri provenienti da depositi dell'Esercito italiano;

d) da Talamone, materiale esplosivo della Bomprini Parodi Delfino diretto ad Israele, destinazione di copertura la Grecia, agente marittimo Fanciulli;

se tutte queste operazioni coperte siano state affidate al capitano di fregata Sergio D'Agostino il quale avrebbe addirittura ricevuto per l'operazione di Ancona un encomio solenne da parte dell'ammiraglio Henke, a suo tempo capo dei servizi segreti;

quali provvedimenti si intenda adottare per chiarire finalmente anche all'opinione pubblica lo stato di illegalità che ha contraddistinto il traffico di armi, le pesanti deviazioni dei servizi segreti e le responsabilità per aver impedito alle autorità statali, responsabili dei controlli nei porti, aeroporti e scali ferroviari, di svolgere i loro doveri di ufficio.

(4-03969)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Il Ministero della difesa - Servizio per le informazioni e la sicurezza militare - ha fatto presente che all'indirizzo di Roma - via del Corso 303 - non è mai stato costituito un centro operativo sotto la sigla Euratom per il traffico di armi «coperto».

In merito al colonnello Bernini, detto ufficiale risulta aver svolto le funzioni di incaricato per la sicurezza della «SNIA» - divisione prodotti per la difesa ed aerospaziali - nel periodo 21 aprile 1972-20 settembre 1977.

Quanto agli altri quesiti posti dall'interrogazione si fa presente che, essendo in corso indagini dell'autorità giudiziaria, occorre attendere le definitive decisioni di quest'ultima, sulle cui autonome valutazioni non è dato interferire.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(6 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere, in relazione ai pagamenti effettuati dalla società Assitalia per le vittime del disastro aereo di Ustica, quali siano le causali addotte dall'Assitalia per i pagamenti stessi.

(4-04045)

(8 novembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione ai pagamenti effettuati dalla società Assitalia per le vittime del disastro aereo di Ustica, la stessa società, interessata al riguardo, ha comunicato di aver corrisposto i seguenti importi:

lire 3.800.000.000 per l'aeromobile DC 9 - matricola I-TIGI - precipitato in volo. Detto importo è stato corrisposto, in esecuzione

dell'obbligo contrattuale scaturente dalla polizza n. 27870, a garanzia della perdita totale dell'aereo;

lire 280.000.000 per i quattro membri dell'equipaggio in esecuzione dell'obbligo contrattuale, a garanzia dell'evento morte per infortunio aeronautico;

lire 2.132.911.464 per 65 passeggeri: restano da definire 12 sinistri di cui 3 con causa e 9 per mancata richiesta di risarcimento da parte di eventuali eredi.

L'ultimo importo indicato è dato dalla sommatoria di singoli pagamenti, articolati come segue:

lire 5.200.000 a titolo di indennizzo in esecuzione della garanzia prevista per il caso di morte da infortunio aeronautico;

un'ulteriore somma diversificata in relazione al numero e al grado di parentela degli eredi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(29 ottobre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere quali siano i motivi della decorazione straniera (è stata assegnata dal Presidente Bush) conferita all'ammiraglio Antonino Geraci e se ciò non sia in relazione a rapporti tra servizi segreti italiani, statunitensi ed israeliani.

(4-04332)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non risulta che all'ammiraglio Geraci siano state conferite decorazioni USA.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(7 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

quanto sia costato il megaimpianto dell'ASST nella zona Cassia (Roma) rispetto al progetto iniziale e a chi fu affidato l'appalto;

nei programmi futuri, quali strutture esso ospiterà (Superstet o Supersip) oppure se si intenda trasferirvi il personale degli uffici di viale Europa (Roma), visto e considerato che è in corso un intervento della SAUB e dell'ufficio d'igiene causa l'inagibilità e la malsanità della struttura.

(4-04804)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che il complesso edilizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sorto nella località Inviolatella nelle adiacenze della Cassia, è stato progettato e realizzato per costituire il centro per i servizi nazionali ed internazionali di telecomunicazioni di Roma nonchè per trasferirvi le centrali di via delle Vergini e di via delle Muratte, che non sono più idonee ed adeguate allo svolgimento dei servizi.

La spesa prevista per la realizzazione dell'opera ammontava a lire 58.500.000.000 circa, mentre quella effettivamente sostenuta è risultata pari a lire 59.962.000.000.

Per quanto concerne gli appalti dei lavori, si fa presente che, data la complessità delle opere, essi, preceduti da pubbliche gare, sono stati affidati alla riunione di imprese ingegner Sparaco Spartaco - IPECO-Capaldo Costruzioni generali - Tor di Valle, per i lavori di costruzione, ed al Consorzio SAEM - Cogei - Progego - eredi Traschetti - Franchising, per le opere tecnologiche.

Si soggiunge, infine, che, per consentire di volta in volta lo sgombero dei locali dell'edificio «torre» di viale Europa, da sottoporre a lavori di bonifica, sarà utilizzato il prefabbricato in corso di realizzazione nell'area cortilizia dell'edificio stesso e non il complesso edilizio dell'Inviolatella.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che, in data 15 ottobre 1985, è stato presentato in sede di Commissione Difesa del Senato, l'ordine del giorno dei senatori Fiori e Milani riguardante il preventivato satellite militare nazionale denominato SICRAL;

che nessuna informazione è stata fornita al Parlamento, mentre le solite indiscrezioni sono fornite a giornalisti che si occupano della materia aerospaziale;

che il programma è in fase di studio quantomeno dal 1985, come risulta dalla seduta del 18 luglio 1985 del Comitato di cui alla legge n. 38 del 1977;

considerata altresì l'esistenza del sistema «satellitare» della NATO e che le Forze armate italiane partecipano al programma francese «Helios», in avanzata fase di sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda inviare copia del verbale della seduta del 18 luglio 1985, come sopra specificato;

quale sia l'impegno finanziario suddiviso per singole voci (stanziamento, impegno spesa) al 31 dicembre 1989 per il programma SICRAL e per il programma «Helios»;

quale sia lo stato di avanzamento al 31 dicembre 1989 dei due programmi e le previsioni future;

se il SICRAL non sia un inutile doppione di «Helios» (tecnologicamente più avanzato), con il conseguente sperpero di almeno venti

miliardi a favore della Selenia Spazio e come si concili tale programma con il sistema NATO già in atto da alcuni lustri.

(4-04887)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - Uno studio di fattibilità relativo al sistema satellitare italiano comunicazioni riservate e di allarme - SICRAL - è stato presentato nell'autunno 1986 ed è stato sottoposto alle valutazioni di un gruppo di lavoro interministeriale.

Trattasi di un sistema ideato per consentire di soddisfare indiscutibili esigenze operative, specie per quanto concerne i collegamenti speciali, nonché il rilevamento e la raccolta dei dati a distanza sia per le necessità della Difesa, sia di altri enti dello Stato (Protezione civile).

Le azioni fin qui effettuate, riguardanti lo «studio di fattibilità» (fase A), hanno comportato una spesa di 227 milioni. È stata inoltre già stanziata la somma di un miliardo per le necessarie e urgenti azioni riguardanti il coordinamento delle orbite e delle frequenze in sede internazionale.

Il contratto per la fase B (definizione del progetto ed emissione delle specifiche tecniche) è esecutorio dal 23 marzo; per tale fase sono stati stanziati 19 miliardi.

Le successive fasi di studio per la realizzazione del sistema dovrebbero essere le seguenti:

- fase C: realizzazione modelli (380 miliardi-41 mesi);
- fase D: qualifica del sistema e lancio (700 miliardi-11 mesi).

Il costo totale, quindi, è stimato pari a circa 1100 miliardi.

Per quel che concerne il programma Helios si rappresenta che il sistema, ideato per riprendere immagini del suolo sulla superficie terrestre, con esclusione delle calotte polari, è costituito da una componente spaziale (mezzo di lancio e satellite) e da una componente di terra (centro di mantenimento in orbita, centro di ricezione, centro di trattamento di sfruttamento immagini).

Il progetto, articolato in 4 fasi (studio, definizione, realizzazione e lancio), è sviluppato in collaborazione internazionale (Italia, Francia e Spagna) con un ritorno industriale pari al 100 per cento della partecipazione finanziaria al programma. La quota nazionale (pari al 14,1 per cento) è valutata in circa 220,8 miliardi, di cui 20 miliardi per la prima e la seconda fase e 200,8 miliardi per la terza e la quarta fase.

Nel corso del 1989 sono state avviate le attività relative alla terza fase (realizzazione del satellite e della componente terrestre); si ritiene che il sistema possa divenire operativo nel 1994.

Il SICRAL non può essere considerato un doppione di Helios, essendo il primo un satellite per le telecomunicazioni, ed il secondo un satellite di osservazione, come sopra esposto.

I sistemi di satelliti per le telecomunicazioni della NATO attuali o di prossima messa in orbita (NATO Satcom IV) non sono tali, per tipo di impiego e per le capacità del sistema, da soddisfare le esigenze nazionali.

Dalle discussioni tecniche in atto in ambito NATO, emerge che

l'Alleanza per il futuro sembra essere orientata ad una razionalizzazione delle capacità offerte dai vari sistemi nazionali.

Si fa presente, infine, che non risulta alcuna seduta del Comitato di cui alla legge n. 38 del 1977 alla data del 18 luglio 1985.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(7 novembre 1990)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, secondo fonti di stampa, il Capo del servizio di pubblica informazione del Ministero della difesa, in relazione alla nomina e alle dimissioni del contrammiraglio Sergio D'Agostino, avrebbe affermato che le notizie della nomina a commissario straordinario per l'Adriatico e le successive dimissioni sono state apprese dal Ministero della difesa attraverso gli organi di informazione e che l'ufficiale in questione non fa capo all'amministrazione della difesa in quanto in pensione dal 1985, l'interrogante chiede di sapere come sia possibile che il Ministero della difesa non abbia saputo dagli organi da cui l'ufficiale dipendeva (e cioè la direzione generale del personale: Maripers) della avvenuta nomina e delle dimissioni, quasi che il D'Agostino nulla avesse a che fare con l'amministrazione della difesa, mentre inequivocabilmente gli ufficiali in ausiliaria (tale era la posizione amministrativa del D'Agostino) hanno dei precisi obblighi con l'amministrazione (e infatti percepiscono perciò l'indennità di ausiliaria). Tali obblighi non si limitano agli ufficiali inclusi nelle liste di mobilitazione ma anche a quelli che non vi vengono inclusi, tant'è vero che negli stessi «modelli stampati» che vengono inviati agli ufficiali in ausiliaria (compresi quelli non facenti parte della forza di mobilitazione) si fa esplicito riferimento al decreto ministeriale n. 1083 del 1931 (ex 70/7022 M). Infatti tra le comunicazioni di servizio agli ufficiali in ausiliaria non soggetti a richiamo in caso di mobilitazione è scritto: «Si comunica che temporaneamente la signoria vostra non è compresa nel ruolo di mobilitazione generale degli ufficiali in congedo e che pertanto è esonerata dai richiami anche in caso di mobilitazione generale sino a quando non riceve espresso ordine di richiamo in servizio. La signoria vostra rimane tuttavia a disposizione del Ministero e deve quindi comunicare sempre al comando di ascrizione eventuali variazioni del proprio stato e del proprio indirizzo».

È quindi assolutamente fuori da ogni dubbio che il contrammiraglio in ausiliaria D'Agostino facesse capo al Ministero della difesa e avesse l'obbligo di comunicare il suo nuovo stato di dipendente dal Ministero dell'ambiente.

La direzione generale di Maripers doveva dunque essere informata ed informare quindi il Ministro (essendo l'incarico di rilevanza nazionale) sia dell'assunzione dell'incarico sia della cessazione quando il Ministro dell'ambiente ha chiesto al D'Agostino di rassegnare le dimissioni. A maggior ragione doveva essere informato quando è risultato dai controlli eseguiti dal Ministero dell'ambiente che nel curriculum del D'Agostino non figurava il suo coinvolgimento nel

traffico di armi (vedi interrogatori presso il giudice Mastelloni) e il fatto che era stato inquisito in relazione alla Loggia P2. A parte quanto sopra, vale la pena di specificare che non solo per la categoria degli ufficiali in ausiliaria esiste una dipendenza dal Ministero della difesa, ma ciò è vero per tutti gli ufficiali in congedo; infatti, in base alla normativa esistente, «i militari in congedo dipendono direttamente dagli enti militari presso i quali sono assegnati secondo le particolari disposizioni di ciascuna forza armata. Ai militari in congedo, che non sono in servizio temporaneo o richiamati, sono applicabili le disposizioni particolari del presente titolo e le sanzioni disciplinari per il grado cui appartengono».

Infine la legge 10 aprile 1954, n. 113, all'articolo 55 specifica che gli ufficiali in ausiliaria «sono costantemente a disposizione del Governo» e quindi fanno inequivocabilmente capo al Ministero della difesa.

In conclusione, l'informazione dal servizio di pubblica informazione del Ministero della difesa appare come una disinformazione o una informazione non veritiera in quanto appare non veritiero quanto affermato e cioè che l'ufficiale non facesse capo all'amministrazione difesa. Come si è visto, il D'Agostino faceva pienamente parte dell'amministrazione della difesa e appare molto grave, anche in considerazione dei motivi per cui il Ministro dell'ambiente chiese le dimissioni del D'Agostino (per fatti perfettamente noti alla direzione generale di Maripers) che il Ministro della difesa se la voglia cavare con un «Io non so nulla», «Io non c'entro» scaricando su non si sa chi quello che è un preciso dovere del suo Ministero, e cioè di essere al corrente dello stato degli ufficiali in congedo, in relazione a possibili emergenze, e in particolare degli ufficiali in ausiliario i quali, lo si ripete, percepiscono una specifica indennità per il loro particolare stato di disponibilità ad essere utilizzati in caso di necessità.

(4-04888)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'interrogazione ripropone materia che ha già formato oggetto di precedenti interrogazioni dell'onorevole interrogante (4-03806 e 4-03965).

Si ribadisce che la proposta di nomina del contrammiraglio D'Agostino all'incarico di commissario per gli interventi antimucillagine in Adriatico fu presentata dal Ministero dell'ambiente senza che fosse mai pervenuta al Ministero della difesa alcuna richiesta o segnalazione in proposito.

D'altro canto, non si dispone di alcun elemento per poter indicare se o quali persone abbiano potuto officiosamente segnalare al Ministero dell'ambiente il nominativo del contrammiraglio D'Agostino. È quindi assolutamente certo che il Ministero della difesa è rimasto completamente estraneo alla procedura di nomina.

Si aggiunge che il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza ha comunicato di non essersi e di non essere stato attivato in nessun modo con riferimento alla vicenda di cui all'interrogazione.

L'incarico al quale il contrammiraglio D'Agostino fu proposto dal Ministero dell'ambiente non rientra nel divieto previsto dall'articolo 55

della legge 10 aprile 1954, n. 113, nè comportava richiamo in servizio, nè era subordinato ad autorizzazione da parte dell'amministrazione militare, fermo il diritto di quest'ultima di richiamare, all'occorrenza, l'ufficiale.

D'altro canto, ove si volesse ritenere che l'incarico proposto per il D'Agostino fosse tra quelli corrispondenti ai fini di un eventuale richiamo in servizio, si deve pur sempre ammettere che tale richiamo non avrebbe potuto essere richiesto od avere luogo prima della nomina da parte dell'organo competente.

Ma poichè alla nomina è immediatamente seguita la rinuncia del Ministero dell'ambiente, non sono nemmeno iniziate a realizzarsi le condizioni per disporre l'eventuale richiamo.

Per quanto si riferisce infine alla vicenda P2, premesso che il contrammiraglio D'Agostino non è stato sottoposto a sanzioni disciplinari in conformità alle conclusioni della commissione Monastra, si fa presente che i documenti della stessa commissione non sono stati resi pubblici, incombando in quei casi all'amministrazione un obbligo di riservatezza in ordine a materie riguardanti le persone.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(12 novembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione al suicidio del giovane Andrea Franci, avvenuto a Forlì il 18 giugno 1990, mentre prestava servizio presso il 66° battaglione Valtellina alla caserma «De Gennaro», quali siano state le conclusioni dell'inchiesta relativa alle presumibili cause del tragico gesto.

(4-05069)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - Dall'inchiesta esperita sul suicidio del soldato Andrea Franci è emerso quanto segue.

Il 17 giugno, alle ore 17 circa, il militare, durante lo svolgimento dell'ultimo turno di pattuglia nella caserma, si allontanava dicendo a un commilitone di andare al bagno.

Dopo qualche istante, si udiva uno sparo proveniente dal retro della riservetta munizioni. L'ufficiale in servizio d'ispezione, accorso immediatamente, scorgeva il Franci disteso a terra supino con una ferita d'arma da fuoco all'addome.

Il militare, prontamente soccorso, veniva trasportato all'ospedale di Forlì, dove purtroppo giungeva cadavere alle ore 17,15.

La procura della Repubblica di Forlì il 29 giugno 1990, a seguito delle indagini esperite, non ha ravvisato nella vicenda alcun indizio di reato, disponendone l'archiviazione.

Il Franci era in forza al reparto dal 23 maggio 1990, proveniente dal 28° battaglione di fanteria «Pavia». Nel breve periodo di vita militare non aveva mai manifestato alcun comportamento che potesse evidenziare problemi di carattere psico-patologico e far presagire quanto avvenuto, anche se nel suo armadietto veniva rinvenuto un certificato

medico - del quale non aveva fatto parola ad alcuno - attestante una «sospetta sindrome ansioso-depressiva». Anzi, il Franci, pur manifestando un carattere introverso, aveva partecipato serenamente alle attività del gruppo, nel quale si era, perlomeno apparentemente, inserito.

L'ambiente militare del reparto non presenta condizioni che lascino sospettare disagi particolari o situazioni abnormi. Ciò consente di escludere collegamenti tra l'episodio e la vita di caserma.

Non sono state rilevate responsabilità disciplinari a carico del personale militare per quanto attiene alle circostanze in cui l'evento si è verificato o alle possibili cause che lo hanno determinato.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(7 novembre 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* - Per conoscere se, in relazione alla sentenza relativa al procedimento penale per «nonnismo» e al pubblico dibattimento tenutosi a Padova il 27 e 28 marzo 1990, presso il tribunale militare, procedimento di cui è stata recentemente depositata la sentenza, siano al corrente di eventuali sollecitazioni della procura generale presso la corte di appello militare per impugnare la sentenza relativamente alla costituzione della parte civile. Quanto sopra sarebbe un atto gravissimo perchè potrebbe nascondere l'intenzione di impedire l'introduzione del nuovo codice di rito alla giustizia militare e la partecipazione della parte lesa in qualità di parte civile al procedimento.

(4-05080)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - La procura generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello ha proposto impugnazione relativamente alla ammissione della costituzione di parte civile di Vetusto Renna, disposta dal tribunale militare di Padova in data 28 marzo 1990 nel processo a carico dei militari Grigolo ed altri, ritenendo tuttora vigente l'articolo 270 del codice penale militare di pace e tenuto altresì conto delle sentenze nn. 106/1977 e 78/1989 della Corte costituzionale.

Trattandosi di attività giurisdizionale, non sembra opportuno esprimere apprezzamenti del Ministero.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(9 novembre 1990)

POLLICE, CORLEONE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere se le Forze armate siano autorizzate a distribuire premi giornalistici.

(4-04926)

(11 giugno 1990)

RISPOSTA. - La distribuzione di premi giornalistici attinenti a scopi promozionali delle Forze armate rientra da tempo tra le attività istituzionali e non abbisogna di espresso provvedimento autorizzativo.

Il Ministro della difesa

ROGNONI

(7 novembre 1990)

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che, a seguito del terremoto, gli abitanti di Conza della Campania si insediarono in un villaggio di baracche, aspettando fiduciosi la ricostruzione;

che la nuova Conza è stata costruita sul Piano delle Briglie il quale è un acquitrino di terreno friabilissimo e pericolosissimo;

che per erigere tali orrende costruzioni sono stati spesi settanta miliardi di lire;

che tanto sono umide e quindi soggette a muffe tali costruzioni che un giorno nel costruirle le macchine scavatrici pescarono «un'anguilla viva»;

che sarebbe stato possibile costruire una splendida Conza sul lato sinistro della strada Ofantina, esposta al sole;

che, al contrario, l'amministrazione comunale ha irragionevolmente indicato la zona a destra dell'Ofantina, che ha già *prima facie* un aspetto spettrale;

che il professor Vincenzo Cotecchia, illustre geologo dell'università di Bari, chiaramente evidenziò che, essendo tale terreno di formazione lacustre e pluviale ed avendo minima resistenza, non si poteva edificare una casa nè tanto meno un paese;

che la chiara ammissione del professor Cotecchia di non alterare i lineamenti morfologici della zona non ha sortito alcun effetto;

che, insistendo nei suddetti iniqui propositi, fu revocato l'incarico al professor Cotecchia e conferito al professor Ortolani che, smentendo l'illustre collega, ritenne possibili i previsti lavori, pur evidenziando la necessità di drenaggi, canali, trincee ed altri lavori di bonifica che non furono mai realizzati;

che, nonostante l'esecuzione dei lavori evidenziasse chiaramente che la zona non era affatto idonea, nonostante zampillasse l'acqua ad ogni colpo di pala ed i picconi scavassero in pantani, le opere sono continuate ulteriormente;

che è stato palesemente violato ogni criterio per la sicurezza geologica e sismica, espressamente prescritto dall'articolo 28 della legge n. 219 del 1981;

che, in particolare, la nota n. 1537 del 26 marzo 1982 dell'ufficio del Genio civile di Avellino (su sollecitazione del servizio lavori pubblici della regione Campania, nota n. 4304 del 2 febbraio 1982), che chiedeva espressamente di integrare lo strumento urbanistico, previe indagini geotecniche, geoelettriche e geosismiche, non ebbe idonea risposta dal comune di Conza;

che, nonostante ciò, il 18 giugno 1982, con decreto n. 4927 dell'assessore regionale all'urbanistica, venne approvato il piano di zona, cosicchè il comune di Conza affidava in concessione all'impresa Maggiò i lavori di urbanizzazione;

che, in altri termini, al momento dell'approvazione del piano di zona per Conza non erano state effettuate le necessarie indagini per l'area del Piano delle Briglie,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto affermato in premessa e che cosa si intenda fare in proposito nell'ambito delle loro competenze;

2) se il comune di Conza della Campania integrò con la necessaria documentazione esplicitamente richiesta il proprio strumento urbanistico prima dell'approvazione dell'assessore regionale del 18 giugno 1982;

3) se sia vero che la prima relazione in proposito è soltanto del novembre 1984, ben due anni dopo l'approvazione del piano di zona e dopo l'appalto dei lavori alla citata impresa Maggiò.

(4-02008)

(27 luglio 1988)

RISPOSTA. - Per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base di quanto acquisito agli atti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Il comune di Conza della Campania con delibera consiliare dell'8 dicembre 1980 aveva indicato per la ricostruzione del paese un'area a sinistra della strada Ofantina sul versante sud del monte Caperroni.

A tal fine diede incarico al professor Cotecchia di effettuare indagini geognostiche e geotecniche sull'area prescelta per il nuovo insediamento, sita appunto sulla sinistra Ofantina; alternativamente, qualora fosse da sconsigliarsi l'utilizzo di tale area, il tecnico venne incaricato di effettuare le indagini in località «Piano delle Briglie».

A seguito del lavoro svolto, il professor Cotecchia sconsigliò la scelta indicata dal comune, relativa alla zona del versante sud del monte Caperroni, individuando, come idonea al reinsediamento, l'area denominata «Piano delle Briglie». Tale zona risultava però formata da terreni con modeste caratteristiche meccaniche, tali da rendere necessaria una «attentissima progettazione delle opere di fondazione e delle eventuali opere di sostegno».

A seguito di ciò, il comune di Conza deliberò l'affidamento dell'incarico di progettazione del piano di zona relativo al nuovo insediamento dell'abitato al professor ingegner Corrado Beguinot.

Il piano di zona fu adottato, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 219 del 1981, con delibera del consiglio comunale n. 112 del 23 dicembre 1981 e venne trasmesso, unitamente alle indagini geognostiche e geotecniche, al servizio lavori pubblici della regione Campania, nonchè all'ufficio del Genio civile per il parere.

Quest'ultimo fece presente al comune la necessità di integrare lo strumento urbanistico con nuova documentazione riguardante indagini

di carattere geotecnico più approfondite, nonchè indagini geolettiche e geosismiche su tutta l'area interessata.

A questo fine il comune diede un ulteriore incarico al professor Ortolani, perchè effettuasse il supplemento di indagini relativamente alla zona detta «Piano delle Briglie», così come richiesto dall'ufficio del Genio civile di Avellino.

Il piano di zona veniva infine approvato dalla regione Campania con decreto n. 4927 del 18 giugno 1982 dell'assessore all'urbanistica.

L'indagine geologico-tecnica e geognostica che confermava la idoneità al reinsediamento dell'area «Piano delle Briglie», redatta dal professor Ortolani, fu allegata al progetto di variante del piano di zona in conformità alla nuova disciplina di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.

In proposito si fa presente che anche la procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi si è interessata alla vicenda: il giudice istruttore, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha ritenuto di «non dover promuovere l'azione penale poichè gli esposti sono risultati infondati anche alla stregua di perizia tecnica collegiale disposta dal pubblico ministero ed espletata dal professor Pescatore e dagli ingegneri Simeone e Pirri», nella quale è affermato che «sia la relazione del professor Cotecchia, sia quella del professor Ortolani concludono per l'idoneità del "Piano delle Briglie" per il reinsediamento dell'abitato di Conza della Campania».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
GALASSO

(13 novembre 1990)

SANESI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che esiste una centrale dell'Enel sul monte Amiata;

che questa centrale è definita, dall'Enel, una delle più moderne perchè fornita di impianti di dispersione dei gas incondensabili che, utilizzando diffusori, diluiscono nell'atmosfera questi veleni;

che è stata constatata, in taluni giorni, una concentrazione di acido solforico tale da rendere difficoltosa la respirazione,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano di predisporre indagini che appurino l'effettiva efficienza degli impianti di sicurezza adottati dall'Enel, che valutino i danni all'ambiente e i rischi per la salute dei cittadini, tenuto anche conto che i rischi di distruggere l'attività turistica, che conta oltre cinquanta aziende, appaiono notevoli.

(4-03454)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. - L'Enel, interpellato al riguardo, ha riferito che la presenza di vapori recanti odori sgradevoli in alcune località del Monte Amiata, in alcuni giorni del maggio 1989, è stata dovuta ad un inconveniente verificatosi durante una prova tecnica presso un pozzo di ricerca geotermica.

Infatti nei giorni 11 e 12 maggio 1989, a seguito di una prova di produzione di un pozzo di ricerca (Bagnore 21), sito sul Monte Amiata in località Bagnore, si è determinata, come peraltro avviene spesso in tali circostanze, una emanazione di gas geotermici.

Purtroppo, un imprevisto repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche ha provocato una diffusione del vapore e dei gas associati nel centro abitato. Sebbene la quantità di vapore fuoriuscito, ed in particolare la concentrazione dell'idrogeno solforato (H_2S), siano stati di modesta entità, e quindi tali da non determinare alcuna condizione di pericolosità per l'ambiente e la popolazione, il fatto ha determinato un disturbo olfattivo.

La eccezionalità dell'episodio è confermata dal fatto che nelle successive prove di produzione eseguite dall'ente con identiche modalità sullo stesso pozzo alla presenza di funzionari del distretto minerario di Grosseto, delle USL competenti e dell'amministrazione comunale non si è più verificato alcun inconveniente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(29 ottobre 1990)

SARTORI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

se e come il Ministro intenda porre riparo agli inconvenienti determinati a Sermignano, frazione del comune di Castiglione in Teverina (provincia di Viterbo), dove in data 5 novembre 1989 nel corso di un furioso temporale un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di San Silvestro determinando il crollo della cuspide e della cella campanaria e lo sfondamento dei tre piani della canonica, il lesionamento dell'abside e di tutto il complesso strutturale attiguo all'edificio, il che minaccia la sede dell'unica strada che collega la frazione con i centri più vicini. Va considerato il fatto che il campanile, da poco tempo ristrutturato, era sprovvisto di parafulmine; il sacro edificio è stato chiuso al culto, le macerie sono delimitate da un transennamento molto approssimativo e i cittadini sono esterrefatti di fronte a tanto sfacelo e ai ritardi nel riassetto e nel ripristino delle strutture danneggiate;

se il Ministro non intenda intervenire per sollecitare il provveditorato regionale del Lazio alle opere pubbliche ad effettuare la ricostruzione del campanile e delle altre strutture danneggiate.

(4-04870)

(5 giugno 1990)

SIGNORELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la frazione di Sermignano nel territorio del comune di Castiglione in Teverina, borgo vetusto arroccato tra le colline ai limiti della provincia di Viterbo e quella di Terni, è rimasta più isolata di quanto non lo fosse prima del 10 novembre del 1989 quando un fulmine di inusitata violenza abbatteva il campanile della sua chiesa;

che detto evento provocò con la caduta delle macerie sulla sottostante strada, unica via di accesso nella frazione, la sua interruzione, escludendola in gran parte dal mondo circostante;

che l'unico provvedimento da allora adottato fu il transennamento delle macerie senza la rimozione dell'ingombro stradale ed il consolidamento delle mura pericolanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di accertare gli eventuali comportamenti omissivi delle autorità preposte più volte richiamate ad intervenire, sia da parte degli organi di stampa che da parte dei cittadini, e se non si ritenga altresì di attuare prontamente tutti gli adempimenti finalizzati allo scopo tenendo conto dei gravi disagi a cui la popolazione prevalentemente formata da persone anziane è sottoposta al confronto della modesta entità degli interventi economici necessari allo sgombero della strada ed alla ricostruzione del campanile.

(4-04826)

(23 maggio 1990)

RISPOSTA (*). - In risposta alle interrogazioni sopraspecificate, si comunica, sulla base delle notizie fornite in proposito dal provveditore alle opere pubbliche per il Lazio, che è in corso di elaborazione da parte del menzionato ufficio, in applicazione della legge n. 292 del 1968, una perizia che riguarda la ricostruzione della torre campanaria, il rifacimento del tetto della sagrestia nonché la ricostruzione di solai e la bonifica delle eventuali murature pericolanti.

Tale perizia dove poi ottenere l'approvazione da parte della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

Si assicura di aver invitato il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio a completare con ogni sollecitudine la perizia, in modo da poter avviare, una volta ottenuta la predetta autorizzazione, i necessari lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici

PRANDINI

(7 novembre 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che per diversi ragazzi frequentanti il conservatorio di musica di Reggio Calabria, che non hanno superato gli esami di conferma allo strumento di studio, è stata disposta dal direttore l'esclusione dalla frequenza della scuola media annessa al conservatorio;

che la decisione assunta ha suscitato apprensione tra i ragazzi e la viva protesta dei genitori per le conseguenze che può provocare l'interruzione della continuità di frequenza, dovendo essere costretti a cambiare ambiente scolastico e soprattutto rompere un rapporto didattico con i docenti attuali,

l'interrogante chiede di conoscere se, di fronte ad un problema che potrebbe provocare una grave difficoltà psicologica per i ragazzi, non si intenda superare i limiti previsti dall'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1984 per consentire ai ragazzi stessi di completare il ciclo

scolastico obbligatorio nella citata scuola media annessa al conservatorio.

(4-04961)

(14 giugno 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che nessuna iniziativa si rende possibile, in via amministrativa, per consentire la permanenza, nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica, di quegli alunni che non abbiano superato le prescritte prove di educazione musicale, ritenute fondamentali per tale tipo di scuola.

Infatti, le disposizioni normative tuttora regolanti la materia (articolo 205 del decreto luogotenenziale n. 1918/1852) condizionano la definitività dell'ammissione al corso inferiore dei conservatori - trasformato poi in scuola media con particolari insegnamenti - al superamento «di un periodo di esperimento che non può essere inferiore a tre mesi nè superiore a due anni».

«Dopo tale esperimento», prosegue la norma, «l'alunno è sottoposto all'esame di revisione e se non confermato viene congedato dall'istituto».

Alla suddetta disposizione risulta essersi, pertanto, correttamente attenuto il direttore del conservatorio di musica di Reggio Calabria, per quanto riguarda il caso segnalato.

In casi del genere, gli alunni interessati possono pur sempre adempiere all'obbligo scolastico attraverso la frequenza di una scuola media ordinaria.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(6 novembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 347719 del 19 agosto 1971 e con la relativa, successiva circolare ministeriale n. 348657 del 27 novembre 1971, furono introdotte norme per far munire di dispositivi atti ad annullare il carico di tara (carta da avvolgere e simili) le bilance da banco destinate alla effettuazione di pesate in presenza del pubblico, in operazioni di vendita al dettaglio, a peso netto;

evidenziato che l'articolo 3 del preindicato decreto ministeriale prevede che l'azzeramento tara debba essere l'1 per cento della portata dello strumento che lo utilizza;

ricordato che la legge n. 441 del 5 agosto 1981, regolamentante la vendita a peso netto delle merci, scaglionò l'adeguamento degli strumenti per pesare nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

considerato che gli utenti metrici sono stati costretti ad ottemperare a quanto innanzi, adeguando i propri strumenti metrici entro il 25 agosto 1986 con un dispositivo di tara da 32 grammi, anche contro la necessità di annullamento tara superiore (si ricorda il caso

delle pasticcerie, i cui vassoi pesano anche più di 100 grammi), per cui questi utenti oggi, oltre ad aver speso quattrini per l'adeguamento, si trovano in possesso di bilance non adeguatamente utilizzabili, oltre che illegali;

rilevato che ad oggi inspiegabilmente (ma non tanto!) sono stati omologati dal Ministero competente solo dispositivi con azzeramento tara massimo di 32 grammi e non, come previsto dalle vigenti norme, dell'1 per cento della portata massima dello strumento, nonostante vi siano idonee e regolari richieste fin dal 1985 (si veda il caso Di Renzo Aldo, da Trani) per l'omologazione di dispositivi di annullamento tara conformi alle norme regolanti il settore;

evidenziato che risulta all'interrogante che il dispositivo SAST (Selettore annullamento sottrattivo tara), del predetto Di Renzo, totalmente in acciaio inox e con una sottrazione tara che va da zero a cento grammi, è stato stranamente omologato dal Ministero per soli 32 grammi, forse per renderlo pari a quello della UCISP-ANIMA (Unione costruttori italiani strumenti per pesare-Associazione nazionale industria meccanica e affini), che fino a poco fa aveva il monopolio dei dispositivi, grazie allo strano e discutibile comportamento dei responsabili della dodicesima divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali siano i motivi per i quali sino ad oggi non siano stati omologati dispositivi per azzeramento tara conformi alle norme;

2) come facciano i funzionari degli uffici metrici provinciali (cioè funzionari dello Stato) a bollare strumenti di verifica peso non osservanti il precitato decreto ministeriale 347719 del 1971 e la circolare ministeriale 348657 del 1971, nonché la legge n. 441 del 1981 (che dovrebbero essere norme dello Stato!);

3) se sia vero che gli strumenti metrici che sono stati commercializzati ed adeguati con dispositivi tara non conformi al decreto ministeriale, ma prodotti dalla «beneamata» UCISP, siano circa 750.000;

4) se il Ministero competente si sia reso conto del danno che veniva arrecato ai commercianti i quali, dopo aver speso fior di quattrini, trovandosi comunque in possesso di una bilancia illegale (per cui è prevista una sanzione da 150.000 a 650.000 lire), dovranno comprare una bilancia elettronica (oppure *hoc erat in votis?*);

5) i motivi per i quali non sia stato rispettato l'ordine cronologico della pratica tecnica n. 7496 del 5 maggio 1986, protocollo del Ministero n. 341855 del 9 settembre 1986 (con prototipi dispositivi e quattro versamenti per imposte governative già versati ed accettati tramite l'ufficio metrico di Bari), arbitrariamente spostata alla pratica tecnica n. 7700, con data da destinarsi;

6) come possano conciliarsi questi comportamenti illegali e omissivi con la conclamata volontà di difendere i consumatori.

(4-00967)

(21 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Il decreto ministeriale del 18 agosto 1971, n. 347719, nel regolare i dispositivi volti ad annullare preventivamente il carico di tara

nelle bilance destinate alla effettuazione di pesate in presenza di pubblico, in operazioni di vendita al dettaglio, a peso netto, all'articolo 3, comma 1, punto 3.2, stabilisce che il «valore del massimo carico equilibrabile non deve eccedere i 60 grammi nelle bilance di portata inferiore a 6 chilogrammi e l'1 per cento della portata stessa nelle bilance di portata uguale o superiore a 6 chilogrammi».

Occorre rilevare, quindi, che l'1 per cento cui fa riferimento il succitato decreto ministeriale deve intendersi come un limite superiore e non come una percentuale fissa da rispettare comunque.

Pertanto, una bilancia con portata massima, ad esempio, di 9 chilogrammi può utilizzare un dispositivo che consenta l'azzeramento di tara solo fino ad un massimo di 32 grammi, in quanto detto valore non eccede l'1 per cento della portata, ossia non è superiore a 90 grammi.

Risulta evidente, quindi, come tutti i dispositivi finora approvati siano conformi alle norme vigenti.

Gli strumenti per pesare, verificati e bollati dagli uffici provinciali metrici, pertanto, sono sempre intrinsecamente conformi alle norme anzidette, ove muniti di dispositivo di tara con capacità di azzeramento compatibile con la portata degli strumenti cui sono applicati, secondo le relazioni numeriche sopra specificate.

Non può escludersi, comunque, che possano presentarsi casi in cui la bilancia utilizzata ed il relativo dispositivo di azzeramento non siano appropriati ai tipo di vendita effettuata.

Tale è il caso citato dall'onorevole interrogante relativo ad un dispositivo di tara di capacità di azzeramento di 32 grammi utilizzato in pasticceria con vassoi da 100 grammi.

L'eventuale inidoneità del dispositivo di tara da 32 grammi utilizzato nelle proprie bilance da taluni commercianti ad azzerare particolari valori di tara, quali quelli dei vassoi da 100 grammi, non è certo imputabile al Ministero dell'industria che ha dato ampia pubblicità alle disposizioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, e sue modificazioni, sul peso netto, ed ha sollecitato, nello stesso senso, la stampa quotidiana e di settore.

Ai fini di una corretta applicazione della legge medesima, il Ministero dell'industria ha anche impartito istruzioni agli uffici provinciali metrici, con apposita circolare del 4 settembre 1986.

Si precisa, inoltre, che da una stima fatta dai competenti uffici del Ministero, è risultato che i dispositivi di tara commercializzati sono circa 280.000.

In tale stima sono compresi anche i dispositivi di tara costituiti da pesetti facenti parte del sostegno del piatto, che vengono rimossi per compensare sottrattivamente la tara applicata. Per tali dispositivi non è prevista una approvazione preventiva; il Ministero dell'industria ne ha autorizzato l'impiego per tutte le portate compatibili con quella della bilancia - come previsto dalla circolare ministeriale n. 348657 del 1971 - e quindi anche per l'1 per cento della portata.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la domanda del signor Di Renzo del 5 maggio 1986, inoltrata tramite l'ufficio provinciale metrico di Bari il 14 ottobre 1986, pervenuta al Ministero dell'industria il 22 ottobre 1986, registrata col n. 7496 e riguardante l'autorizzazione

ad aumentare la portata fino a 90 grammi di un dispositivo di tara SAST già approvato, è stata tempestivamente istruita.

Il Ministero dell'industria, peraltro, dopo un esame preliminare, con lettera del 29 dicembre 1986, n. 343608, ha provveduto a richiedere, per i prescritti esami tecnici, i necessari prototipi già dichiarati indispensabili al signor Di Renzo in occasione di una visita effettuata in data 9 dicembre 1986 presso gli uffici del Ministero.

A tale lettera il signor Di Renzo replicava affermando l'inaccettabilità delle richieste avanzate dall'ufficio.

In data 5 maggio 1987 il competente ufficio ha ulteriormente sollecitato l'invio dei predetti prototipi, peraltro mai pervenuti.

Successivamente, in data 13 novembre 1987 è stata presentata dal signor Di Renzo un'altra domanda di nuove varianti al citato dispositivo SAST già approvato. Tale domanda, avente per oggetto modifiche di natura diversa da quelle precedenti, è stata registrata col nuovo numero 7700, trattandosi di nuova istanza.

Per tale pratica sono stati depositati due prototipi in data 12 dicembre 1987 e pertanto la pratica è stata definita con decreto ministeriale dell'8 marzo 1988, n. 341041.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

BATTAGLIA

(30 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* – Richiamata la propria interrogazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4-02274 in data 13 ottobre 1988 della quale si sollecita risposta, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i rapporti tra la SILP-CISL e la SILP srl, che organizza corsi per la partecipazione ai concorsi (del costo di circa lire 500.000) e cura la pubblicazione di testi, sempre per la partecipazione a concorsi nelle Poste del costo di svariate migliaia di lire;

specificatamente, se gli emolumenti elargiti per tali corsi agli insegnanti (funzionari e non) siano stati assoggettati a ritenute fiscali;

se gli insegnanti durante questa seconda attività, se pubblici dipendenti, risultino in servizio o in malattia;

se esista una incompatibilità (certamente quella morale vi è!) tra funzionario delle Poste e insegnante per i concorsi sempre alle Poste;

quali siano i rapporti intrattenuti dalla SILP srl con le tipografie (ad esempio a Roma: Re-Lu Grafica srl), spedizionieri, addetti alla vendita (ad esempio a Roma Mauro Maggi, via degli Etruschi 3) e scuole (ad esempio a Roma Centro scolastico romano, via Santa Croce in Gerusalemme, e società Assicuratrice, via Pistoia 2/c) dove sono stati effettuati i corsi di preparazione;

se infine il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di provvedere alla stampa e alla vendita presso i vari economati provinciali a prezzi sociali delle pubblicazioni necessarie per la preparazione alle materie oggetto dei concorsi delle Poste.

(4-04505)

(27 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel segnalare che alla interrogazione 4-02274 è stata fornita risposta con nota n. 54873/616/4-2274/INT/RG del 2 novembre 1990, si fa presente che questa amministrazione non è a conoscenza di eventuali rapporti intercorrenti tra il sindacato SILP-CISL e la SILP srl nè è in grado di svolgere indagini in tal senso, atteso che tale attività non rientra tra i propri compiti istituzionali.

Quanto invece alla eventualità che taluni dipendenti dell'amministrazione abbiano svolto attività didattica, in privato o presso enti ed istituti vari, rivolta alla preparazione dei candidati di pubblici concorsi banditi dall'amministrazione medesima, appare opportuno sottolineare che, tenuto conto delle vigenti norme giuridiche in materia di pubblico impiego (articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), la circolare n. 13 del 14 aprile 1973 diretta a tutti gli organi ed uffici centrali e periferici dell'azienda precisa che l'esercizio dell'attività didattica, comunque e dovunque esercitata, risulta incompatibile con lo stato giuridico di pubblico impiego.

Dalle indagini esperite è risultato che sporadiche lezioni sono state effettivamente svolte, durante i corsi di preparazione al concorso per 647 posti di operatore specializzato di esercizio riservati alla regione Piemonte, da alcuni funzionari iscritti alle varie organizzazioni sindacali.

Tuttavia, come ha accertato il comando generale della Guardia di finanza, a fronte di tali prestazioni, i predetti funzionari, nella loro qualità di dipendenti pubblici, non hanno percepito somme a qualsiasi titolo, in violazione delle norme sulla incompatibilità con l'incarico ricoperto.

I frequentatori dei corsi in questione hanno corrisposto, in media, un importo di lire 70.000 per la copertura dei costi sostenuti dai sindacati per l'uso di sedi parrocchiali e per l'acquisto dei manuali d'istruzione distribuiti, il cui prezzo di copertina era di lire 13.000; l'importo risulta essere stato successivamente versato alla segreteria generale del sindacato.

Le organizzazioni sindacali hanno invece direttamente gestito corsi di formazione professionale, per lo svolgimento delle attività specialistiche in discorso, nei confronti di loro iscritti e presso sedi messe a disposizione dalle stesse organizzazioni; dette prestazioni rientrano nell'area operativa dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, talchè i corrispettivi non sono da considerarsi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali e non determinano l'obbligo di presentazione di dichiarazione ai fini reddituali.

Quanto, infine, al problema rappresentato dall'onorevole interrogante nell'ultima parte dell'atto parlamentare in questione si rimanda a quanto riferito con nota n. 54873/616/4-2274/INT/RG riguardante l'interrogazione 4-02274.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI

(8 novembre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Con riferimento alla propria interrogazione (atto parlamentare n. 4-02274, sui motivi per i quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non stampi e non venda in proprio i libri per la preparazione delle materie oggetto dei concorsi per l'accesso alle varie qualifiche dell'amministrazione, anche in relazione alle speculazioni perpetrate nella vendita di detti libri, presentata sin dal 13 ottobre 1988, nella seduta n. 173), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta al suspecificato atto di sindacato ispettivo.

(4-05183)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel riferire che alla interrogazione 4-02274 è stata fornita risposta con nota n. GM/54873/616/4-2274/INT/RG del 2 novembre 1990, si fa presente che le richieste contenute nel citato atto di sindacato ispettivo, investendo anche problemi che esulano dalla specifica competenza di questa amministrazione, non hanno consentito, malgrado ogni migliore intendimento, di rispondere all'onorevole interrogante con la necessaria tempestività; per acquisire gli elementi di riscontro si è reso, infatti, necessario svolgere e richiedere indagini e ricerche specifiche oltre la sfera in cui opera direttamente questa amministrazione attraverso i propri organismi.

I risultati di dette indagini sono pervenuti a questa amministrazione in data 11 settembre 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 novembre 1990)
